

TORNATA DEL 27 GENNAIO 1865

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE CASSINIS, PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Atti diversi. — Dichiarazioni di voto. — Congedi. — Seguito della discussione del disegno di legge sulla riscossione delle imposte dirette — Approvazione di vari articoli — Istanza del deputato Castellano sul 41°, e chiarimenti del ministro per le finanze, Sella, e del deputato Valerio — Emendamenti dei deputati La Porta, Cocco e Sanguinetti al 44°, oppugnati dai deputati Nisco, relatore, De Filippo, e dal ministro, e appoggiati dal deputato De Luca — Reiezione — Approvazione di altri articoli — Osservazioni del deputato Mellana sulla seconda parte dell'articolo 54 — Emendamenti dei deputati Sanguinetti e De Luca, combattuti dal relatore e dal ministro — Avvertenza del deputato Camerini — Reiezione degli emendamenti e approvazione dell'articolo emendato — Articoli di aggiunta dei deputati De Cesare e Rubieri al 55° — Osservazioni e modificazioni dei deputati Valerio, De Filippo e Allievi — Dichiarazioni del ministro — Approvazione dell'articolo del deputato De Cesare, con modificazioni, e ritiro di quello del deputato Rubieri — Approvazione dell'ultimo articolo. — Discussione del disegno di legge per la vendita di beni demaniali in Toscana — Approvazione dell'articolo 1° emendato — Soppressione del 2° — Approvazione di un nuovo articolo del ministro in surrogazione del 3° e del 4°, e di un voto motivato dal deputato Valerio — Tutti gli articoli sono approvati.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

MISCHI, segretario, legge il processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato.

MASSARI, segretario, espone il seguente sunto di petizioni:

10328. Parecchi abitanti della diocesi di Girgenti ricorrono contro la proposta abolizione degli ordini religiosi.

10329. La Giunta municipale di Francavilla chiama l'attenzione della Camera sulle gravi considerazioni che si oppongono al distacco del villaggio di Montessoro dal suddetto comune per aggregarlo a quello di Filadelfia.

10330. Quarantatré abitanti di Locorotondo, in Terra di Bari, fanno istanza perchè sia al più presto approvato il progetto di legge che sopprime le corporazioni monastiche.

10331. Tredici notabili del mandamento di Erba, provincia di Como, chiedono l'abolizione della pena di morte e la soppressione di tutti gli ordini religiosi.

10332. La Giunta municipale di Loreto raccomanda alla Camera il pio istituto della Santa Casa di quel nome, perchè il medesimo sia non solo conservato, ma non venga colpito dalla quota di concorso, nè assoggettato alla conversione delle rendite in titoli dello Stato.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Fecero omaggi:

Il prefetto di Parma — Atti del Consiglio provinciale relativi alla seconda Sessione straordinaria del 1864, copie 10;

Il professore G. B. Fasoli, da Firenze — Repertorio italiano di chimica e di farmacia, vol. 1°, una copia.

MACCHI. Ieri l'altro ebbi l'onore di presentare una petizione degli operai di Ferrara, i quali domandavano la sollecita soppressione degli ordini religiosi e l'abolizione della pena di morte. Quest'oggi con grande mia compiacenza mi occorre di raccomandare un'altra petizione, che è nel medesimo senso, mandata dagli operai di Milano, ed una nuova ne presento della Società di mutuo soccorso di Piacenza, la quale chiede che la Camera discuta d'urgenza quei due progetti.

Prego quindi la Presidenza affinchè si compiaccia trasmettere queste petizioni alla Commissione nominata per l'esame di quelle due leggi.

PRESIDENTE. Questa petizione verrà trasmessa alla Commissione accennata dall'onorevole Macchi.

Il deputato Passerini-Orsini scrive che, per cagione di importanti incarichi che gli sono affidati dalla Commissione conservatrice di belle arti e monumenti storici, debbe rimanersi ancora per qualche tempo assente

dalla Camera e prega si voglia prorogare per un mese il suo congedo che è scaduto il 25 del corrente.

(È accordato.)

Il deputato Cavallini, dovendo presiedere uno dei consorzi per la ripartizione della tassa sulla ricchezza mobile, prega gli si accordi un congedo di giorni 8.

(È accordato.)

Il deputato Raffaele Lanciano scrive che, qualora fosse stato presente alla tornata del 23 di questo mese, avrebbe dato il voto favorevole all'ordine del giorno proposto dall'onorevole Ricasoli.

Il deputato Minghelli-Vaini scrive all'incontro che se fosse stato presente avrebbe dato il suo voto per l'ordine del giorno puro e semplice del deputato Ferraris.

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E APPROVAZIONE
DEL DISEGNO DI LEGGE SULLA RISCOSSIONE
DELLE IMPOSTE DIRETTE.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul progetto di legge concernente la riscossione delle imposte dirette.

Si è compiuto il titolo I, si passa al titolo II, *Dei ricevitori.*

« Art. 37. In ciascun capoluogo di provincia sarà un agente diretto del tesoro, col titolo di *ricevitore generale*, che assume a tutto suo rischio il carico dell'intera esazione delle imposte dirette della provincia col l'obbligo dell'inesatto per esatto in conformità dei ruoli spediti dall'amministrazione. »

(È approvato.)

« Art. 37 bis. L'ufficio di ricevitore generale può essere affidato con le medesime norme e previa la prescritta cauzione alle Banche ed ai Banchi autorizzati per legge ad emettere biglietti al portatore o fedi di credito. »

Qui m'arresto, sebbene vi sia un altro periodo ancora, imperocchè la Commissione ed il Ministero hanno dichiarato che l'articolo 37 bis consisterà nelle parole di cui ho dato lettura. Se non vi sono osservazioni quest'articolo s'intenderà approvato.

(È approvato.)

« Art. 38. Oltre i versamenti dell'imposta diretta fatta dagli esattori mandamentali, i ricevitori generali avranno l'obbligo di ricevere nelle loro casse ogni versamento che gli agenti delle finanze ed anche i privati vi faranno per ordine del Ministero.

« I ricevitori generali daranno una cauzione vincolando cartelle del debito pubblico italiano per una somma uguale ad un sesto dell'importo della tassa diretta fondiaria. »

SELLA, ministro per le finanze. Proporrei che si dicesse: *un quarto* invece di *un sesto*.

NISCO, relatore. La Commissione accetta. Si era stabilito il sesto perchè così stava nell'antico sistema di percezione, quando i versamenti si facevano a bime-

stre, ma ora che i versamenti si fanno a semestre, credo che sia una grande agevolezza per i ricevitori generali il prestare la cauzione d'un quarto.

PRESIDENTE. Si dirà dunque *un quarto* invece d'*un sesto*.

Se non vi sono osservazioni, l'articolo 38 s'intenderà approvato con questa modificazione.

(È approvato.)

« Art. 39. I ricevitori generali saranno nominati dal Re a proposta del ministro delle finanze. »

(È approvato.)

« Art. 40. Dovrà ogni ricevitore generale tenere ad ordine e disposizione della tesoreria generale tutti i fondi giornalmente incassati risultanti dal giornale di cassa e dal libro a riscontro, ed anche se non incassati quelli che sono l'importo della quota del bimestre maturato. »

SELLA, ministro per le finanze. Bisogna dire *semestre* invece di *bimestre*, per mettere quest'articolo d'accordo con quanto s'è già votato.

PRESIDENTE. Se nessuno chiede di parlare questo articolo s'intenderà approvato con questa modificazione.

(È approvato.)

L'articolo 41 è modificato dalla Commissione e dal Ministero concordi nel modo seguente:

« Art. 41. Su tutte queste somme saranno i ricevitori generali obbligati ad eseguire i seguenti pagamenti per conto dello Stato, serbate però le norme prescritte dalla legge della contabilità generale:

« a) Dei mandati che dalle autorità competenti saranno spediti sulle loro casse;

« b) Delle cedole del debito pubblico che loro si presentano;

« c) Dei buoni del tesoro ordinati sulle loro casse;

« d) Degli stipendi del personale governativo appartenente alla provincia, come pure delle pensioni attribuite alle loro casse. »

SELLA, ministro per le finanze. Alle parole « serbate però le norme prescritte dalla legge della contabilità generale, » ecc., io aggiungerei le seguenti: « e da ministro delle finanze. »

Importa che la legge lasci questa latitudine al Governo.

VALERIO. Leggo nell'articolo 41 che col paragrafo a si fa obbligo ai ricevitori generali di pagare i *mandati che dalle autorità competenti saranno spediti sulle loro casse*.

Leggo poi al paragrafo d che è pure imposto l'obbligo di pagare *gli stipendi del personale governativo della provincia, come pure le pensioni, ecc.*

Io domando se questi stipendi e queste pensioni saranno pagati senza mandati, o senza ordine speciale di pagamento.

Se con mandati, allora noto che la disposizione del paragrafo d è compresa nel precedente paragrafo a se no, allora chiedo se i ricevitori generali potranno anzi dovranno fare questi pagamenti indipendentemente

dal ministro da cui dipendono gli impiegati, o sotto alla cui sorveglianza siano poste le pensioni.

SELLA, ministro per le finanze. Credo di poter dare una spiegazione che spero sarà tale da appagare l'onorevole Valerio.

Gli stipendi del personale governativo sono pagati mediante ruoli fissi, e le pensioni mediante cartelle speciali, e questi due titoli sia i ruoli fissi, sia le pensioni sono cose nel linguaggio burocratico diverse da quelli che si chiamano mandati. Dimodochè importa indicare tutti e tre i titoli in questa legge.

VALERIO. Vorrei fare questa sola obbiezione.

Ponendo che il Governo per questo personale o per qualche pensione volesse o dovesse sospendere alcuno di questi pagamenti; questo articolo scritto in una legge dà diritto al ricevitore generale di pagare malgrado questo divieto, oppure crea il diritto all'impiegato, od al pensionato di pretendere il pagamento dal ricevitore malgrado il divieto del ministro?

Bisognerebbe aggiungere: *secondo i ruoli debitamente approvati e che loro verranno trasmessi*.

Insomma io mi preoccupo di una disposizione che mi sembra riesca a creare un diritto negli impiegati, o nel ricevitore, che mi pare incompatibile colle esigenze del servizio.

SELLA, ministro per le finanze. Precisamente per realizzare i desideri testè manifestati dall'onorevole Valerio io proposi che fosse fatta quell'aggiunta « secondo le norme che erano indicate dal ministro delle finanze, » imperocchè a questi ruoli di spese fisse si fanno mensilmente delle variazioni. Naturalmente il ricevitore deve conformarsi a queste variazioni per cui si può sopprimere e modificare lo stipendio degli impiegati governativi, ed era precisamente mio intendimento lasciare che mentre nella legge si indicano i capitoli generali delle spese che deve fare sulle somme incassate il ricevitore generale, si stabilissero poi per decreto reale le varie norme a cui si riferiscono le osservazioni dell'onorevole Valerio.

VALERIO. Mi dichiaro soddisfatto delle spiegazioni date dal signor ministro.

PRESIDENTE. Il ministro per le finanze propone che si dica: « serbate però le norme prescritte dalla legge della contabilità generale e dal ministro delle finanze. »

L'onorevole Valerio crede che sia abbastanza rappresentato il concetto che egli proponeva?

VALERIO. Sì, signore.

CASTELLANO. Sotto la lettera *b* si dispone che sia attribuito ai ricevitori generali il servizio del pagamento delle cedole del debito pubblico che loro si presentino. Evidentemente qui pare che vogliasi parlare dei *coupons* della rendita al portatore; ed è per questo che domandarei all'onorevole ministro delle finanze se incontrasse difficoltà ad estendere questo servizio anche pel pagamento dei semestri della rendita nominativa, perchè così darebbero una grande agevolezza a coloro che ne possiedono nelle varie provincie del Regno.

SELLA, ministro per le finanze. È inteso naturalmente

che si possano anche pagare i semestri maturati sopra i certificati d'iscrizione: ma siccome per effettuare poi la cosa ci vogliono dei provvedimenti analoghi a quelli che l'onorevole Castellano sa essersi adottati per l'anticipazione dell'imposta fondiaria, così pare che lasciando questa locuzione generale si soddisfi abbastanza l'intento, perchè fa d'uopo del certificato d'iscrizione per farsi riconoscere ed ottenere il pagamento.

Così ci vuole qui quel procedimento che l'onorevole Castellano conosce benissimo, e, se non vo errato, egli aveva appunto, con ragione, sollevata questa questione anche allorquando si trattò dell'imposta fondiaria. E provvedimenti della stessa natura saranno anche qui dati per ottenere in questa legge quello scopo che l'onorevole Castellano si propone, il quale è importantissimo specialmente per il ministro delle finanze.

CASTELLANO. Se l'onorevole ministro delle finanze non vi trovasse ostacolo, ben si potrebbe alla parola *cedole*, ecc., sostituire le altre: *interessi del debito pubblico*; in tal modo la legge verrebbe a contenere in sé il germe di quelle disposizioni ulteriori che egli ha dichiarato essere ancora necessario al Governo di dare pel servizio della rendita pubblica, così nominativa come al latore.

VALERIO. Perdoni l'onorevole Castellano, voglio solamente ricordargli che sul valore di questa parola *cedola* si discusse già ed a fondo nell'occasione che era in esame davanti alla Camera la legge che istituì il Gran Libro del debito pubblico d'Italia.

In quella occasione fra le varie proposte fu adottato di usare la parola *cedola* appunto nel senso che le deriva dal latino, e che corrisponde precisamente al *coupon* dei francesi.

Per modo che questa parola *cedola* attualmente nella nostra legislazione e in quella parte della legislazione che più specialmente riguarda a questa materia è dedicata ad esprimere il titolo che rappresenta l'interesse semestrale, quello che i nostri vicini d'oltr'Alpe dicono *coupon*.

CASTELLANO. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro delle finanze, senza insistere sul mio emendamento, poichè sono sicuro che egli farà di tutto perchè il desiderio da me manifestato sia soddisfatto nel migliore interesse dei proprietari di rendite nominative.

PRESIDENTE. Allora metto a partito l'articolo 41 colla sola aggiunta fatta delle parole: *e dal ministro delle finanze*.

Se non vi sono osservazioni, quest'articolo s'intenderà approvato.

(È approvato.)

« Art. 41 *bis*. I ricevitori generali dovranno far eseguire tali pagamenti, e ricevere i versamenti di cui all'articolo 38 anche nei capoluoghi di circondario ed in quei centri che saranno determinati con decreto reale, valendosi a tal uopo dei rispettivi esattori mandamentali, la cui nomina sarà fatta di accordo coi ricevitori generali.

« Gli esattori degli altri mandamenti saranno soltanto tenuti ai pagamenti notati nell'alinea *d*) in quanto si riferiscono a persone domiciliate nel mandamento. Eseguiranno inoltre i pagamenti di cui dà loro incarico il ricevitore generale in conformità della legge di contabilità generale. »

(È approvato.)

« **Art. 42.** I ricevitori generali saranno ancora obbligati a trasmettere su ordine del ministro delle finanze a qualunque altro ricevitore generale ed a qualunque cassa dello Stato la parte dello sbilancio del loro dare sul loro avere verso lo Stato medesimo. »

(È approvato.)

L'articolo 43, secondo la proposta del Ministero e della Commissione, sarebbe soppresso, quindi veniamo all'articolo 44.

« L'invio dei fondi sarà sempre fatto dall'esattore, come dai ricevitori generali a tutto loro rischio. »

A questo articolo il deputato Cocco ha proposto un emendamento che consiste nell'aggiungere alle ultime parole dell'articolo le seguenti parole: « il quale cesserebbe nei casi di grave infortunio o di forza maggiore. »

La parola è all'onorevole La Porta.

LA PORTA. Io non so se il signor ministro delle finanze e la Commissione nella redazione di questo articolo siansi fatto carico delle condizioni in cui si trova metà dell'Italia riguardo alla pubblica sicurezza.

Egli è certo che nelle provincie napoletane esiste ancora un po' di brigantaggio, e nella Sicilia la sicurezza pubblica è seriamente turbata; il dare agli esattori il rischio delle somme che devono versare è qualche cosa che credo non si possa da alcuno accettare.

Se si dicesse « a loro spese » e si mettesse a loro carico la spesa anche dell'accompagnamento, dell'assicurazione delle somme che inviano, questo si pratica e lo comprendo: ma lasciare il trasporto a loro rischio in condizioni anormali che durano ancora, e che disgraziatamente non si sa quando finiranno, questo non lo so comprendere.

Chiedo quindi che invece delle parole *a loro rischio*, si dica *a loro spese*.

PRESIDENTE. Propone dunque l'onorevole La Porta la seguente modificazione all'articolo 44: ove si dice *a tutto loro rischio*, vorrebbe si dicesse *a tutte loro spese*.

Il relatore ha facoltà di parlare.

NISCO, relatore. Quest'articolo fu molto discusso ed esaminato di concerto coll'antico e presente ministro delle finanze.

Non si può certamente ammettere che la trasmissione dei fondi non sia fatta a rischio dei ricevitori generali, altrimenti questa trasmissione andrebbe ad affrontare grandissimi pericoli ed incertezze. Però si potrebbe fare un'eccezione per il solo caso accennato dall'onorevole La Porta, e sarebbe il caso di forza maggiore. Ma mi permetta l'onorevole La Porta di ricordargli ciò che è stabilito nelle provincie napole-

tane, a cui egli accennava. La trasmissione dei fondi si fa in quelle provincie a spese ed a tutto rischio dei ricevitori generali: qualora però avvenga il caso di forza maggiore, e la forza maggiore sia constatata con regolare processo, e verificato di non esservi colpa nè mancanza di previdenza, allora si darà luogo a provvedimento speciale a forma di equità.

A senso in parte di queste mie parole mi sembra che l'onorevole Cocco abbia proposto un emendamento così concepito: « il quale (obbligo) cesserebbe nel caso di gravi infortuni e di forza maggiore. » Certo cotesto emendamento non può essere ammesso, pur tuttavia a mio modo individuale di vedere il caso di forza maggiore constatata debbe essere preso in seria considerazione almeno nella determinazione del premio.

PRESIDENTE. Sì, è in questi termini. L'onorevole Cocco vorrebbe si dicesse: *il quale cesserebbe nei casi di grave infortunio o di forza maggiore*.

NISCO, relatore. Il caso di grave infortunio la Commissione non lo accetta, e l'onorevole Cocco stesso non farebbe diversamente quando rivolgesse l'attenzione sua alle conseguenze dell'applicazione di questo principio. Circa poi al caso di forza maggiore constatata e superiore alle previsioni, la sentenza, il ripeto come individuale convincimento, potrebbe essere diversa, considerando che il trasporto si esegue per ordine del Governo; è un servizio adunque per incarico ricevuto. A chi spetta il danno che oltre le ordinarie previsioni può avvenire nell'esecuzione di altrui mandato? Ecco, secondo me, il vero modo di esaminare la questione.

SANGUINETTI. Quello è diritto comune.

NISCO, relatore. Appunto; la forza maggiore è un fatto che rientra nel diritto comune, e quante volte il caso di forza maggiore avvenisse deciderà il magistrato competente. In ogni modo cotesto rischio nella specie fa parte degli oneri che hanno di contro al premio ad aggio, ed è un pericolo convenuto, calcolato ed accettato da colui che assume l'ufficio di ricevitoria, e come la rinunzia stipulata da conduttori dei fondi pei casi fortunati anche inopinati.

PRESIDENTE. Dunque siamo a questi termini.

L'onorevole La Porta propone che alle parole *a tutto loro rischio*, si surrogino queste altre: *a tutte loro spese*.

L'onorevole Cocco invece lasciando le parole *a tutto loro rischio* aggiungerebbe in fine: *il quale cesserebbe nei casi di grave infortunio o di forza maggiore*.

L'onorevole Cocco ha la parola.

COCO. Poichè l'onorevole relatore per questa volta si è compiaciuto di accettare una parte del mio emendamento, cioè per l'ipotesi della *forza maggiore*, anche in parte sento l'obbligo di ringraziarlo.

Per l'altra parte che riguarda l'ipotesi più generale del *grave infortunio* non debbo che ammirare la di lui ostinatezza al rifiuto.

Ed a combatterlo basterebbe l'argomento desumibile dall'identità della frase da lui stesso usata nel-

l'articolo 46, dove è preveduto il caso di *grave infortunio*. Ora se il *grave infortunio* nel contribuente è causa di dispensa o discarico dal contributo fondiario, io non so comprendere come lo stesso relatore voglia nell'articolo 44 tenere un altro peso e un'altra misura; nè saprei per quale ragione un grave infortunio possa salvare il contribuente e non possa salvare l'esattore.

Ogni principio di ragione, di logica e di buon senso deve ammettere questa salvezza anche nell'esattore, quando si verifichi da parte sua l'uso di ogni mezzo di precauzione per l'avviamento e versamento delle somme nell'ufficio del ricevitore o circondariale o provinciale. E se l'onorevole relatore ha ammesso il caso della *forza maggiore* come causa di discarico dell'esattore, non saprei come non debba egli ammettere come causa di discarico un grave, imprevedibile infortunio che spesso si confonde con la forza maggiore. Tra gli avvenimenti di tristissime conseguenze abbiamo letto nei giornali i non pochi casi di rovesci nei fiumi dei convogli delle ferrovie.

In queste ed altre simili sventure, nelle quali alle volte tutto si perde e finanche la vita, non saprei come si possa giustificare una legge la quale mettesse a carico dell'esattore le conseguenze delle sventure medesime.

Ma volendo prescindere da altri motivi ed amando accorciare la discussione, vado alla conclusione: che sia per principio di giustizia, di logica e di equità, sia per l'uniformità della legge tra l'articolo 44 e l'articolo 46, ragion vuole che sieno ammesse per gli esattori quelle cause di scarico che si ammettono pel contribuente.

Raccomando perciò al senno della Camera di accogliere per intero il mio emendamento.

PRESIDENTE. Annunzio alla Camera che l'onorevole La Porta ha modificato la sua prima proposta, con cui sopprimeva le parole *a tutto loro rischio*, e surrogava le seguenti: *a tutte loro spese*, e così egli faceva cessare la regola, salve le eccezioni, in questo modo: *salvo il caso di forza maggiore legalmente constatata*, lasciando sussistere le parole *a tutto loro rischio*.

Ora darò la parola al deputato La Porta onde spieghi il suo concetto.

LA PORTA. Non occorreranno molte parole onde spiegare come questa mia proposta stia bene colla logica e colle leggi esistenti, anzi ritengo che colle parole *forza maggiore* si comprenda anche il caso d'infortunio, il quale non è altro che una forza maggiore. Quando vi è una forza maggiore legalmente constatata, certamente che questa esenta l'esattore da ogni responsabilità; quando non vi è forza maggiore, certamente non è il caso di esentarlo.

Quindi io prego l'onorevole Cocco ad associarsi a questa mia proposta che rientra tutta nelle sue idee, idee ch'egli ha sì bene sviluppate, e prego l'onorevole ministro e la Commissione ad accettarle.

SANGUINETTI. L'articolo 44 contiene un'eccezione al diritto comune. Secondo il diritto comune, la cosa

perisce per il padrone; onde l'esattore, nel trasportare i suoi fondi dal mandamento al capoluogo di circondario, trasporta fondi che sono delle finanze. Se per forza maggiore questi fondi vanno perduti, dovrebbero perire per il proprietario ossia per le finanze: questo è il principio di diritto comune. Ma, o signori, non è a caso che la Commissione con quest'articolo ha voluto fare un'eccezione al diritto comune: vi sono delle ragioni potentissime che a ciò l'hanno indotta, e sono quelle stesse che indussero a tale eccezione la legge belga e la legge francese. Anche nella legge del Belgio ed in quella di Francia si fa una eccezione al diritto comune, ed i fondi sono trasportati a tutto rischio dell'esattore. E perchè questo, o signori? Per evitare le frodi.

Tutti possono comprendere come sarebbe facile, quando si avessero degl'impiegati poco onesti, il combinare una forza maggiore che nel tragitto che essi fanno dal capoluogo di mandamento al capoluogo di circondario togliesse loro i danari. Constatata legalmente la forza maggiore, ecco che le finanze avrebbero perduto. Laonde quest'articolo tende a far sì che i contabili prendano tutte le necessarie cautele acciò questi pericoli non avvengano.

E notate, signori, che quantunque quest'articolo possa sembrare assai duro, ed anche ingiusto, tuttavia ingiusto non è, perchè c'è sempre il rimedio nell'equità che predomina nell'amministrazione. Quindi è che quando l'amministrazione può veramente constatare che non v'è ombra di mala fede, allora, ancorchè ci sia quest'articolo, l'amministrazione vi rimedia sempre. Così almeno si è sempre fatto in Piemonte, dove, sebbene fosse in vigore un articolo come questo, ad alcuni contabili furono talora restituiti i denari tolti per forza maggiore e ad altri no, secondochè riconobbe che vi poteva essere o no sospetto di dolo.

Se si vuole adunque che le finanze siano garantite, è necessario fare un'eccezione al diritto comune, perchè se non si fa così, i casi di forza maggiore saranno troppo frequenti ed il danno che ne verrà alle finanze potrà essere di molto rilievo.

Quindi io raccomando al ministro d'insistere perchè quest'articolo, il quale trova un riscontro in varie legislazioni di altri paesi, sia anche mantenuto in questa legge.

COCCO. Mi fa veramente meraviglia il vedere che, mentre il relatore della Commissione conviene in una parte col mio emendamento, questa parte stessa venga contraddetta da un altro membro della Commissione medesima.

Conviene dunque rispondere all'onorevole Sanguinetti.

Egli sostiene che la disposizione dell'articolo 44 non è che un'eccezione alla legge comune, e si vede chiarissimo che sia un'eccezione. Ma non è questa la questione: la questione è nel vedere se convenga o no mettere questa eccezione senza nessunissima riserva.

Sta bene che il trasporto e la consegna del denaro e

delle carte contabili, equivalenti a denaro, rimangano a carico ed a rischio dell'esattore. Ma quando l'esattore ha usato tutte quelle precauzioni a cui lo stesso onorevole Sanguinetti accennava, pare che abbia adempiuto al suo obbligo.

E poichè lo stesso onorevole Sanguinetti riteneva in principio che la perdita della cosa deve andare a carico del proprietario, avrebbe dovuto convenire nella conseguenza, cioè, che il danno debba rimanere a peso del Tesoro.

Ma egli riandava gli esempi e del Belgio e della Francia.

Signori, è veramente deplorabile che spesso i nostri progetti legislativi debbano essere ispirati dalle legislazioni estere, quasiché l'Italia non potesse o non sapesse far leggi anche migliori di quelle che governano gli altri Stati.

Per me, lo dichiaro, quando un progetto di legge urta coi principii della legge comune, coi principii di moralità e di giustizia di tutti i popoli civili, coi principii del buon senso, l'esempio di una legge straniera non mi fa peso alcuno.

Ma diceva di più l'onorevole Sanguinetti che se talvolta accadesse veramente *un infortunio, un caso di forza maggiore*, il Governo saprebbe certamente riparare, e indicava sin anche qualche esempio accaduto in Piemonte.

Signori, noi qui stiamo alla compilazione di una legge, la quale definisce gli obblighi degli esattori, le conseguenze di questi obblighi, ed i limiti della loro responsabilità. In tutto questo non dobbiamo assoggettarli al capriccio, all'arbitrio, alla malevolenza, e sia pure alla benevolenza delle autorità superiori della provincia...

DE FILIPPO. Domando la parola.

COCCO... della provincia, od anche di un ministro. Quindi io credo che debba ritenersi il mio emendamento; e per evitare una doppia votazione, mi associo alla modifica portata dall'onorevole La Porta, che dovrebbe essere accolta dal signor ministro e dall'onorevole relatore.

DE FILIPPO. Dirò due parole per fare una distinzione dalla quale si rileverà la giustizia di questo articolo.

Bisogna distinguere debitore di specie e debitore di quantità. Il principio giuridico che fa perdere gli oggetti al padrone si comprende, perchè si tratta d'un debito speciale, ma qui abbiamo che i ricevitori generali, gli esattori mandamentali sono debitori di quantità. Tanto è vero questo in quanto che essi sono debitori di quello che non hanno neppure riscosso; dunque non possiamo andare col principio giuridico, ma dobbiamo andare con tutt'altro principio, che è il principio informativo della legge.

Lo Stato con questa legge vuole declinare qualunque responsabilità, esso non si vuole incaricare dell'esazione di queste imposte; ma di tutto ciò che accade sia nel movimento, sia nell'esazione, sia nel giro; esso

chiama degli individui ai quali dà un aggio corrispondente, perchè ne rispondano pienamente, ed a tutto loro rischio e pericolo.

Se noi abbiamo dato il più, perchè non daremo il meno? Se noi teniamo responsabili questi ricevitori generali, od esattori, di quello che non hanno esatto, dobbiamo anche tenerli responsabili di quello che hanno riscosso, ma che per una sventura, e talvolta anche per una negligenza che è difficile investigare, possono perdere. Come è possibile farne ricadere il danno a carico dello Stato? Lo Stato se ne lava le mani, mi perdoni la Camera questa espressione; esso dice ai ricevitori generali: io vi do tanto, e voi dovete fare entrare nelle casse dello Stato quanto è stabilito per legge.

Per lo che non comprendo come si voglia declinare da questo principio con delle distinzioni giuridiche, le quali non hanno che fare colla legge che stiamo discutendo. Per la qual cosa, d'accordo colla Commissione, insisto perchè l'articolo resti nei termini nei quali è stato esposto nel progetto di legge.

DE LUCA. Prendo la parola per dire quello che l'onorevole La Porta ha accennato.

Sta bene in teoria quanto dice la Commissione, ma la pubblica sicurezza è essa assicurata in tutta Italia? Potete voi credere che un esattore oggi si sobbarchi non solo a tutti gli obblighi che la legge impone ad essi, e di più si esponga al rischio che possono correre riguardo al trasporto dei fondi? Qui non si tratta di ricevitori generali che debbono incassare, ma si tratta degli esattori che debbono mandare i fondi al capoluogo della provincia. Comprenderei l'idea della Commissione se si trattasse di una parte d'Italia dove le ferrovie presentano facili e sicuri mezzi di trasporto, ma le condizioni generali d'Italia tali non sono. Ma se giuridicamente non si possono a tal riguardo far delle distinzioni, domando in nome del paese se potete oggi dire coscienza che la sicurezza pubblica è così assicurata nel Mezzogiorno d'Italia da permettere che gli esattori assumano a loro rischio e pericolo questi trasporti. L'esigere tanto è lo stesso che togliere efficacia alla legge. Si dirà che allegare un inconveniente non è un risolvere la questione. Ma qui è precisamente l'oggetto della questione e non dell'inconveniente, il quale cesserà d'aver forza ammettendo il caso eccezionale della forza maggiore. Se questo rischio sarà lasciato a carico dell'esattore, io dico che si vuole rendere impossibile o assai difficile l'accettazione della carica di esattore. Se si ha proposito di ottenere questo effetto od altro peggiore, si segua questa via.

Quindi, non tanto per le questioni giuridiche, ma bensì per le questioni politiche in cui versa l'Italia prego la Camera di ammettere l'emendamento del deputato La Porta.

SELLA, ministro per le finanze. Non voglio più toccare le ragioni, direi, di principio che ha così bene esposte l'onorevole De Filippo.

Io capisco che si dica che l'esattore e il ricevitore rispondano dei fondi che ha incassato nelle sue casse, e che

TORNATA DEL 27 GENNAIO

quanto ai trasporti debba pensarci e provvederci il Governo, locchè verrebbe a fare almeno per questa parte ai ricevitori ed esattori ad aggio una posizione quasi identica a quella che hanno i tesorieri e gli esattori pagati a stipendio in talune provincie.

Ma non intendo come possano gli esattori od i ricevitori non incaricarsi del trasporto dei fondi e dei rischi che ne conseguono quando essi hanno una retribuzione per questo servizio.

Per conseguenza io credo che la logica voglia assolutamente che il trasporto dei fondi sia fatto a tutto rischio dell'esattore e del ricevitore.

Io pertanto credo che non sia il caso di aggiungere altro, onde persuadere la Camera che non si può fare a meno di respingere l'emendamento.

COCCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha già parlato più volte, mi pare che la questione debba considerarsi esaurita.

Questo emendamento consisterebbe nell'aggiungere dopo le parole: *a tutto loro rischio*, le seguenti proposte dall'onorevole La Porta, in cui concorda l'onorevole Cocco: *salvo il caso di forza maggiore legalmente constatato*.

Interrogo la Camera se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

Lo pongo a partito.

(Dopo prova e controprova, è rigettato.)

Metto a partito l'articolo 44.

(È approvato.)

MELLANA. Parmi che sia corso un errore materiale. Nell'articolo 41bis votato dalla Camera, e col quale il Ministero ha provveduto in gran parte alla lamentata mancanza delle tesorerie provinciali, è detto che si sarà obbligati a ricevere i versamenti nei capiluoghi di circondario di cui all'articolo 38. Credo che sia un errore, bisogna dire all'articolo 41.

PRESIDENTE. Si metterà poi: « articolo 41. »

« Art. 45. Niuna eccezione, qualunque ne sia il motivo, sarà valevole a dispensare i ricevitori generali dagli obblighi assunti. La mancanza di pagamenti per parte degli agenti inferiori della riscossione delle imposte dirette non sarà mai ammessa a loro scusa. »

(È approvato.)

« Art. 46. Nel caso d'inondazione o di altro grave infortunio non rimane sospeso l'obbligo dei ricevitori generali e degli esattori mandamentali al versamento dell'inesatto per esatto per l'imposta diretta prediale se non quando legalmente sia stato esonerato dal carico dell'imposta il contribuente, e non oltre la misura del discarico, e sia stata nei modi legali comunicata la determinazione agli agenti della riscossione.

« Circa poi le altre imposte dirette, saranno per regolamento determinati tassativamente i casi ed i modi del discarico degli articoli dai ruoli in relazione alle rispettive leggi. »

Il deputato Cocco ha facoltà di parlare.

COCCO. Desidererei sapere dalla Commissione se i

casi d'inondazione e di grave infortunio si riferiscano, come pare, al contribuente, poichè non è espresso, si dice in termini generali.

NISCO, relatore. Prima di discutere sull'emendamento proposto dall'onorevole Cocco, debbo fare una osservazione, ed è che credo che sia occorso un errore materiale. Nell'articolo 46 si dice *percettori mandamentali*; noi non abbiamo mai parlato di percettori, ma di esattori. Laonde prego l'onorevole presidente di rettificare l'errore.

SELLA, ministro per le finanze. Colgo quest'occasione per fare anch'io un'osservazione la quale consisterebbe nel pregare che si lasciasse sussistere *articolo 38*, e non *articolo 41*, come voleva or ora l'onorevole Mellana, perchè i ricevitori generali, dice l'articolo 41bis, dovranno fare eseguire tali pagamenti, cioè i pagamenti di cui all'articolo precedente e ricevere i versamenti di cui all'articolo 38, il quale parla effettivamente dei versamenti che gli agenti della finanza ed anche i privati facessero per ordine del ministro.

Credo che quest'intelligenza sia conforme alle intenzioni dell'onorevole Mellana, salvo però sempre il vedere poi se nell'enumerazione generale quest'articolo segnato ora 38 non abbia ad essere segnato con altro numero.

PRESIDENTE. Questo sarà ufficio della Commissione, quando sarà deliberato l'intero progetto. Essa si compiacerà di verificare perchè i numeri abbiano il richiamo che loro appartiene, e riescano ordinati fra loro.

Dunque se non vi hanno altre osservazioni...

DE FILIPPO. Chiedo di parlare.

Io debbo continuare per rispondere all'onorevole Cocco dicendogli che precisamente si tratta quando questo grave infortunio od inondazione colpisca il contribuente.

Comechè allora il ricevitore generale non ha potuto riscuotere quello che doveva riscuotere, egli non è esonerato dal pagamento da fare, salvo naturalmente ad essere rimborsato quando sarà riconosciuto il fatto.

Come vede la Camera, la locuzione dell'articolo è così chiara da non implicare il menomo dubbio.

COCCO. Osservo semplicemente che quest'idea non è risolta dall'articolo.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, metto a partito l'articolo.

(È approvato.)

« Art. 47. Trascorsi dieci giorni dalla scadenza dei versamenti delle somme incassate o che si debbano ritenere per incassate, ed in mancanza di pagamenti di legali ordinativi sulla somma effettivamente incassata, il Governo può delegare uno speciale commissario per la gestione dell'ufficio di ricevitoria provinciale, e chiedere un'ordinanza della Corte dei conti per la vendita della cauzione.

« Simile diritto ha il Governo contro gli esattori mandamentali morosi. »

Mi pare che converrebbe cambiare la locuzione ove è detto: « in mancanza di pagamenti *di legali ordinativi*, » in qualche altra migliore.

DE FILIPPO. Si potrebbe dire « in mancanza di pagamenti *legalmente ordinati*. »

NISCO, relatore. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti quest'articolo 47 colla modificazione suddetta « in mancanza di pagamenti *legalmente ordinati*. »

(È approvato.)

NISCO, relatore. A seguito di quest'articolo la Commissione ne propone un altro, il quale ha per iscopo di dichiarare un diritto che ha lo Stato contro i suoi contabili.

L'articolo è così concepito:

« Inoltre il Governo ha il diritto di procedere alla liquidazione del debito del ricevitore ed esattore innanzi alla Corte dei conti, e di eseguire la decisione di essa col mezzo del pignoramento dei suoi beni, rendite ed effetti del debitore condannato, non che coll'arresto personale del medesimo da ordinarsi a forma di legge. »

Quest'articolo è conforme a quanto si trova stabilito nella legge sulla contabilità generale dello Stato, nella legge della Corte dei conti e nelle leggi civili pel regno d'Italia.

PRESIDENTE. Metto a partito quest'articolo.

(È approvato.)

« Art. 48. I ricevitori generali succedono di pien diritto pel solo fatto della mancanza del pagamento all'azione che al Governo si appartiene sulla cauzione degli esattori mandamentali ed ai privilegi del pubblico tesoro contro di essi. »

DE FILIPPO. Dirò solo una parola su quest'articolo.

Si aveva in mente di aggiungere un secondo alinea per chiarire che i ricevitori generali non solo hanno i diritti e i privilegi del pubblico tesoro contro gli esattori, ma anche quei diritti che gli esattori vantano contro i contribuenti.

Ma poichè dall'articolo pare abbastanza chiaro questo concetto, che i ricevitori generali sono sostituiti nei privilegi e al tesoro e agli esattori, è naturale che di pien diritto subentrino a quello ed a questi sia quando l'esattore manca di versare ciò che ha riscosso dai contribuenti, sia contro i contribuenti che non abbiano soddisfatto al pagamento dell'imposta.

PRESIDENTE. Pongo ai voti quest'articolo.

(È approvato.)

« Art. 49. Hanno pure il diritto di esigere dal giorno della scadenza fino al cominciare degli atti coattivi quella stessa multa dagli esattori mandamentali che con l'articolo 9 è loro accordata contro i contribuenti in caso di mancanza al pagamento. »

(È approvato.)

« Titolo III. *Disposizioni transitorie*. — Art. 50 Gli esattori mandamentali ed i ricevitori generali saranno retribuiti per ogni lavoro, spese e rischio con un aggio sulle imposte dirette ad esclusione di ogni altra specie d'indennità.

« Essi non hanno diritto a pensione. »

SANGUINETTI. La Commissione si riserva di proporre poi circa le pensioni un articolo transitorio.

PRESIDENTE. Bene, se non vi sono osservazioni l'articolo s'intende approvato.

(È approvato.)

« Art. 51. Gli aggi di cui è parola nel precedente articolo non potranno mai eccedere, nell'insieme di tutto lo Stato, il due per cento sulle imposte dirette per gli esattori e l'uno per cento pe' ricevitori generali.

« La tabella di questi aggi sarà ogni anno ammessa al bilancio. »

L'onorevole Cocco propone che l'articolo 51 sia riformato in quanto alla misura dell'aggio o diritto di percezione, da portarsi al tre per cento.

La parola è all'onorevole De Luca e poi all'onorevole Cocco.

DE LUCA. Io prendo la parola per domandare uno schiarimento all'onorevole ministro.

Qui sta detto che l'aggio non potrà eccedere il 2 per 100 complessivamente preso in tutto lo Stato, il che mi dà l'idea per esempio che su cento milioni di esazioni siano due milioni di aggio; ma la distribuzione poi dipende tutta da una tabella, di guisa che potrebbe darsi che ad un esattore si corrisponda quattro, ad un altro l'uno.

Se è in questo senso, domando che l'onorevole ministro lo dichiari, perchè per me la cosa sta così, ma ogni maggiore chiarezza non nuoce.

SELLA, ministro per le finanze. La cosa è intesa perfettamente nei termini in cui la spiega l'onorevole De Luca, sia dalla Commissione, sia dal Ministero.

NISCO, relatore. Precisamente, la Commissione l'intende nel senso dell'onorevole De Luca.

PRESIDENTE. L'onorevole Cocco invece propone che quest'aggio si porti al 3 per 100.

COCCO. Dopo la discussione che ha avuto luogo, io mi credo in dovere di ritirare quest'emendamento.

PRESIDENTE. Metto dunque a partito quest'articolo 51.

(È approvato.)

« Art. 52. Lo Stato si rimborserà della spesa di esazione di qualsiasi imposta diretta mediante l'addizionale di centesimi tre per ogni lira di tributo principale. »

(È approvato.)

Art. 53 degli emendamenti proposti dalla Commissione e dal Ministero:

« Saranno stabilite per regolamento pubblicato per reale decreto le norme relative all'esecuzione della presente legge.

« Saranno parimente stabilite per decreto reale le norme secondo le quali gli esattori mandamentali ed i ricevitori generali faranno il servizio delle esazioni e dei pagamenti nell'interesse delle Casse dei depositi e prestati. »

(È approvato.)

« Art. 54. Nelle provincie ove trovasi stabilito il sistema degli appalti sarà sostituito quello stabilito colla presente legge a misura che gli appalti cessano.

« I tesorieri provinciali, i ricevitori generali, per cent-

TORNATA DEL 27 GENNAIO

tori o esattori con stipendio fisso o remunerati ad aggio, occuperanno il posto di ricevitori generali e degli esattori mandamentali assumendo le nuove obbligazioni, e prestando le guarentigie volute dalla presente legge. »

Il deputato Sanguinetti avendo annunziato un emendamento a quest'articolo, aspetterò che lo presenti.

SELLA, ministro per le finanze. Domado la parola.

La prima parte dell'articolo 54 potrebbe fare articolo da sè perchè si riferisce alle provincie in cui attualmente vi è il sistema degli appalti; e poi si potrebbe fare un altro articolo della parte che si riferisce alle misure transitorie occorrenti nelle provincie nelle quali vigono altri sistemi.

NISCO, relatore. La Commissione non ha difficoltà, massime per rendere più semplice la discussione e quindi più breve.

PRESIDENTE. Il deputato De Luca parla sulla prima o sulla seconda parte dell'articolo?

DE LUCA. Parlo sulla seconda parte.

PRESIDENTE. E l'emendamento che l'onorevole Sanguinetti intende presentare a che parte si riferirebbe?

SANGUINETTI. Pure alla seconda.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti l'articolo 54 nelle seguenti parole:

« Nelle provincie ove trovasi stabilito il sistema degli appalti sarà sostituito quello stabilito colla presente legge a misura che gli appalti cessano. »

(È approvato.)

La rimanente parte costituirebbe ora l'articolo 55 nei seguenti termini:

« I tesorieri provinciali, i ricevitori generali, percettori o esattori con stipendio fisso o remunerati ad aggio, occuperanno il posto di ricevitori generali e degli esattori mandamentali assumendo le nuove obbligazioni, e prestando le guarentigie volute dalla presente legge. »

Attenderò ora che l'onorevole Sanguinetti presenti il suo emendamento a quest'articolo 55.

MELLANA. Domando la parola per una spiegazione.

Intanto che si aspetta l'emendamento vorrei pregare la Camera di por mente all'emendamento proposto ieri dal signor ministro, nel quale si dice che a pari condizioni i comuni, facendone domanda, potranno presentare il candidato alla tesoreria del comune. Ora se passasse quest'articolo, questa facoltà data ai comuni sarebbe illusoria. Se la proposta fatta ieri dalla Commissione e dal ministro fu seria, come io credo, non bisogna approvare quest'articolo senza che sia fatto cenno di ciò, perchè altrimenti sarebbe illusoria, lo ripeto, la facoltà concessa ieri ai comuni coll'articolo proposto dallo stesso ministro e dalla Commissione.

SELLA, ministro per le finanze. Intanto che l'onorevole Sanguinetti elabora il suo emendamento, io risponderò alla questione eccitata dall'onorevole Mellana.

In questo articolo si tratta di prendere in considerazione la posizione di una quantità non piccola di funzionari i quali sono attualmente addetti al servizio della esazione delle imposte e anche al servizio di tesoreria;

dappoichè la legge ha stabilito un sistema di esazione e di servizio di tesoreria per mandamento, e di ricevitoria per provincia, si capisce benissimo che non rimanga più la possibilità di tener conto di coloro i quali prima facevano l'esazione per comune. Ma per coloro invece, e sono moltissimi, i quali fanno il servizio per mandamento in parecchie parti del regno, evidentemente è dovere di prendere in considerazione la loro posizione. Direi che è una quistione politica il non mettere a soqquadro tutto questo personale. Oltre a ciò è a considerarsi che non si trovano così facilmente da un giorno all'altro le persone le quali siano preparate ad assumere questo servizio.

Per queste ragioni, ed anche per evidenti considerazioni di riguardo che per quanto possibile lo Stato debbe sempre avere, e in tutti i casi la Camera ebbe sempre verso quei funzionari che sono in un ufficio, capirà benissimo l'onorevole Mellana che mentre la proposta ieri fatta dalla Commissione e da me consentita è perfettamente seria, cioè che a parità di condizioni debba sempre darsi la preferenza a quei candidati, per l'esazione dei mandamenti, che fossero proposti dai comuni componenti il mandamento medesimo, tuttavia ora franchi la spesa, ed anzi sia realmente necessario di dare provvedimenti transitorii per prendere in considerazione la posizione dei funzionari i quali sono attualmente incaricati di questo servizio.

MELLANA. Mi faccio carico di una osservazione messa innanzi dal signor ministro, massime per la parte che riguarderebbe il danno delle finanze. Se si allontanassero questi impiegati sarebbe forza tenerli in aspettativa o dar loro la giubilazione, cosa che del resto vediamo pressochè tutti i giorni. Ma io dico che l'esattore che è in carica attualmente può benissimo essere traslocato da una tesoreria ad un'altra: l'esattore mandamentale è a disposizione del ministro, non parlo degli appalti, parlo degli esattori, i quali possono essere traslocati, e per essi l'essere in un luogo o nell'altro è indifferente.

NISCO, relatore. Domando la parola.

MELLANA. L'esattore, a pari condizioni, non avrà difficoltà da opporre quando venga traslocato.

Il comune A, per esempio, come potrà a pari condizioni presentare un candidato ad esso beneviso, se l'esattore, attualmente in carica in quel comune, può, come vorreste con questo articolo, pretendere di rimanere al suo posto?

Noi abbiamo dato questo diritto ai comuni ad oggetto di fare che la legge sia più benignamente applicata pei contribuenti. Se il comune non potrà esercitare questo diritto che noi gli abbiamo accordato colla legge per ciò solo che esisteva un esattore, tanto valeva il non ammetterlo.

Ripeto che anche ottemperando a quell'articolo, noi non arrechiamo alcun danno alle finanze.

Quanto a me, mi pare che se si vuole che l'articolo votato abbia efficacia, bisogna provvedere anche a ciò, poichè ad un esattore poco importa, purchè abbia il

suo tornaconto, il suo lucro, d'essere più in un luogo che in un altro.

PRESIDENTE. Do ora lettura dell'articolo che la Commissione intenderebbe di surrogare.

NISCO, relatore. Non è la Commissione, è l'onorevole Sanguinetti che è membro della Commissione che lo ha presentato a nome suo.

La Commissione ha formulato un articolo che avrà l'onore di presentare alla Camera.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento proposto dalla Commissione.

« I ricevitori generali, i tesorieri provinciali e tutti gli altri agenti della riscossione con stipendio fisso o remunerati ad aggio avranno la preferenza per esser nominati ai posti di esattori mandamentali e di ricevitori generali assumendo la nuova obbligazione e prestando le guarentigie volute dalla presente legge.

« È data facoltà al ministro delle finanze di accordare ai medesimi una dilazione fino a due anni per conformarsi all'obbligo della cauzione nuovamente prescritta. »

L'emendamento proposto dal deputato Sanguinetti è così espresso:

« Il ministro delle finanze è autorizzato a conservare nel loro ufficio gli attuali ricevitori generali e di circondario, percettori delle provincie meridionali, esattori dell'ex-ducatato di Parma ed impiegati esattoriali delle antiche provincie, sottoponendoli, per quanto riguarda la sola cauzione, alle leggi e regolamenti ora vigenti.

« Il ministro potrà prescrivere il versamento immediato e quelle altre cautele che crederà nell'interesse del tesoro.

« Coloro fra i suddetti impiegati che, a termine delle vigenti leggi avessero diritto a pensione, conserveranno tale diritto, ma andranno sui loro aggi soggetti alla ritenuta stabilita dalle leggi. »

Ha facoltà di parlare il deputato De Luca

DE LUCA. La Camera ha già votato la prima parte di quest'articolo, ed ha così ammesso la massima, e giustamente ammesso, dei diritti acquisiti, perocchè col rispettare gli appalti non si fa che riconoscere l'esistenza dei diritti acquisiti.

Nella seconda parte si parla dei tesorieri provinciali, dei tesorieri generali, dei presidenti. Ora, per bene applicare quest'articolo e per presentare con chiarezza le difficoltà che nell'applicazione del medesimo s'incontreranno, sono obbligato di dir qualche parola intorno alla legislazione delle provincie meridionali.

Credo che l'onorevole Mellana rimetterà alquanto del suo rigore quando avrà inteso a quale discapito potranno andar incontro le finanze ove questa proposta venisse accettata.

I percettori delle provincie meridionali sono nominati a vita. Essi pei decreti e leggi del 1810 erano nominati dal Re; in conseguenza hanno diritti che non possono essere messi in contestazione. Inoltre nel decennio per cui durò l'occupazione militare, tutti quelli

i quali occupavano posti a vita sono stati rispettati e riconosciuti; a mo' d'esempio dico che i presidenti delle Camere notarili erano nominati a vita, poi venne la legge che li nominò per un triennio, nondimeno si disse che sarebbero stati rispettati i diritti acquisiti, e la legge veniva applicandosi al cessar la vita di quei funzionari.

Quei funzionari non solo erano a vita, ma percepivano un soldo, che mantennero durante la loro vita, non ostante che la nuova legge non ammetteva soldo. Quando tutti quei presidenti cessarono di vivere, allora fu posta in pieno vigore la legge del 1819.

Queste cariche erano a vita, o signori, nel Napoletano.

Ebbene, signori, nelle antiche provincie vi erano cariche non solo a vita, ma ereditarie, e il Parlamento subalpino, quando abolì le cariche, fece bene ad abolirle, perchè erano quasi rendite fidecommissarie.

Che cosa fece il Parlamento? Diede loro una rendita in buoni titoli sul debito dello Stato: infatti noi troviamo iscritte sul debito dello Stato le piazze privilegiate che riguardano le antiche provincie, e non erano altro che una specie di quelle cariche a vita che eranvi nelle provincie meridionali e se ben fece il Parlamento perchè rispettò i diritti acquisiti, non potrebbe farsi anche quest'oggi per coloro che hanno queste cariche a vita?

Dunque mi pare che non si potrebbe giustamente statuire che quelli che avevano cariche a vita debbano oggi vedersene convertire in cariche temporanee, ovvero che fossero soggetti ad obbligazioni maggiori di quelle che non avessero prima...

Una voce. Erano state pagate.

DE LUCA... Sento l'obbiezione che ora mi si fa, che quelle piazze erano state pagate; sta bene; ed io debbo dare uno schiarimento anche su queste nomine che si davano a vita, e debbo dire che per lo più queste cariche si conferivano per contrattazione precisamente.

L'onorevole ministro potrà sapere nell'officina del suo Ministero come vi fu un ricevitore generale, il quale non solo diede la cauzione, ma fu nominato col l'obbligo niente meno di pagare 54,000 ducati, che erano il vuoto di cassa lasciato dal suo predecessore, vale a dire una somma al di là di 220,000 lire; ora chiedo io se si potesse togliere di mezzo questo ricevitore generale che aveva pagato un debito non suo.

Questo stesso è avvenuto nel conferire le cariche ai percettori, con maggiori o minori condizioni.

Ognuno vede che si trattava di contratti bilaterali ed onerosi, e quindi ognuno comprende che darebbe la loro risoluzione diritti a gravi indennizzi e rifazione di danni e interessi.

Dunque ben si vede che erano contratti riprovevoli, se volete, in alcuni casi, ma riprovevoli verso lo Stato, non verso i cittadini. Ora, io domando: quando avete questi uffizi, i quali erano comuni prima del 1806 non solo nel Napoletano, ma dappertutto, perchè le cariche si mettevano in vendita, quando avete questa specie di

contratti e queste nomine che contengono questi estremi, quale sarebbe la giustizia di annullarli? Negando loro questi diritti ognuno avrebbe forse la facoltà di farne asperimento dinnanzi ai tribunali. Quando esiste un contratto tra il Governo ed un individuo, il quale individuo è stato invitato a prendere un ufficio con patti onerosi, e voi lo togliete di mezzo, io vi domando se quest'individuo non ha diritto al rimborso dei danni e degli interessi, meno i casi previsti dalla legge, vale a dire, la malversazione e l'abuso di potere in carica.

Quando questi due reati o mancanze non erano a lui addebitabili, io vi domando, se possa esservi facoltà di sciogliere questo contratto, di toglierlo dall'impiego, e non essere lo Stato passibile dei danni e degli interessi che ne sarebbero derivati.

Io qui non dico dell'abuso di qualche ministro nel destituire di propria autorità qualche percettore, che era in perfetta regola finanziaria, e forse per motivi politici!...

Dette queste poche cose, io domando, non rispettandosi i diritti acquisiti, quali ne sarebbero le conseguenze? Che costoro non sarebbero obbligati ad assoggettarsi alle nuove leggi. E ciò non porterebbe forse qualche disturbo?

Io convengo che possa ottemperarsi, ma debba ottemperarsi nel senso della giustizia e dell'equità. Voi davate a questi percettori il 3 per cento in Napoli, e nelle provincie il 4 per cento: ora voi limitate questo aggio.

È vero che per l'articolo precedentemente votato, potrà per legge nel bilancio distribuirsi secondo i carichi; ciò non toglie però che nell'insieme dello Stato quest'aggio non possa oltrepassare il 2 per cento.

Ora, parmi giusto di mutare nell'articolo 54 la parola *occuperanno* nella parola *conservanno*: e questa parola, mentre non altera la dizione dell'articolo e non nuoce alla legge, implica una specie di riconoscimento del diritto comune, del diritto acquisito.

Ed in proposito devo dire che la nuova redazione dell'articolo fatta dalla Commissione, sol perchè il signor ministro non accettava quello già ammesso nel progetto, non fa altro che peggiorare la disposizione, e la peggiora in modo che porterà grave disturbo economico negli attuali percettori, il diritto assoluto dei quali sarebbe tradotto in una preferenza. Io devo protestare verso questa nuova redazione.

Ma vi ha di più; le ultime parole dell'articolo *dalle guarentigie volute dalla presente legge*, è necessario che queste ultime parole o si sopprimano od almeno siano modificate.

Si diceva che un percettore in quella condizione che vi ho espressa potrebbe avere il diritto di dire allo Stato: io non ho commesso le mancanze che la legge ammetteva per essere rimosso dal mio posto, ed in conseguenza pagatemi i danni e gl'interessi.

Io non voglio dir questo, ma dico che è necessità che nella legge si metta qualche disposizione che concilii i diritti di questi percettori con l'applicazione nuova che viene dietro questa legge.

Vi è la condizione dell'inesatto*per l'esatto; ebbene, questo c'era già e sarà anche per la presente legge; ma in quanto alla cauzione, la cauzione era per il 12°, ed ora è per il 3°.

Ma questa grande differenza perchè si vuole? Perchè si vuole la cauzione? Si vuole per cautela delle finanze; benissimo.

Questo nel sistema vigente, vale a dire un versamento giorno per giorno, anche ogni cinque giorni, anche ogni dieci giorni; ma io vi dico se quel dodicesimo non è sufficiente a garantire quel versamento quando si concilia col versamento immediato dell'incassato, tenendo presente il giornale di cassa, nel quale sono registrati i versamenti.

Ma qui vi è un'obbiezione. Per Napoli è cosa facile perchè non vi ha trasporto, e perchè ogni giorno si versa, ma per le provincie quando il versamento dovrà farsi nelle casse circondariali, o nelle casse provinciali come si è fatto?

Ora è giusto che il ministro delle finanze prenda dei provvedimenti che si effettuino al più presto possibile i versamenti nel senso che le finanze non vengano danneggiate.

Quindi è che in linea di equità ed in linea di moderazione io chiederei queste due cose:

La prima cosa che la parola *occuperanno* si converta in quella di *conservanno*;

La seconda poi che invece di dire, *quale supplente di cauzione nel termine di un mese*, si dica: *che si abilitino a continuare colla cauzione che hanno*, ed in ultima analisi si ammetta il termine di due anni, e che da loro si possa accettare come cauzione anche i biglietti di tenuta dei quali ho avuto l'onore altra volta di parlare.

Eccovi adunque le cose che sono venute a dirvi intorno ai diritti dei percettori del mezzogiorno, percettori i quali hanno un diritto di essere, e che non sarebbe nè giusto nè profittevole alle finanze, e potrebbe essere anzi dannoso alle finanze stesse ove i diritti acquisiti non fossero riconosciuti.

Io non comprendo, e non so se queste moderatissime domande potranno disdirsi. Negherete ai percettori del mezzogiorno quel che si è concesso alle piazze privilegiate delle antiche provincie? Nol credo.

Quindi prego la Camera ad accogliere queste mie preghiere.

PRESIDENTE. Pregherei l'onorevole De Luca di farmi pervenire il suo emendamento, onde non si discuta soltanto sopra un principio.

DE LUCA. In quanto all'emendamento Sanguinetti, dirò che la prima parte è conforme alle mie vedute, a meno che nelle parole: *è autorizzato il ministro delle finanze*, non è incluso nel riconoscimento del diritto.

PRESIDENTE. Allora si potrà dire: *saranno conservati*, ovvero: *si conservanno*. Questo mi pare che combini col concetto dell'onorevole De Luca.

SANGUINETTI. Io vorrei sviluppare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Lo svolga.

SANGUINETTI. Comincerò dall'osservare all'onorevole De Luca che io, nel mio emendamento, mi servii delle parole: *il ministro è autorizzato*, perchè non credo che sia bene che in una legge vengano ad essere stabiliti i diritti d'impiegati in faccia al Ministero. Non vi ha dubbio che col porre solo le parole: *il ministro è autorizzato*, il desiderio mio, come quello dell'onorevole De Luca, che è che gli attuali ricevitori generali ed esattori sieno conservati, sarà esaudito, poichè non vi sarà mai un ministro delle finanze il quale non voglia valersi di quell'autorità. Se non vi è un diritto assoluto, giuridico, vi è sempre però un diritto d'equità, e questo diritto io non dubito che non sia osservato dal ministro delle finanze.

Ma ora passerò a dire quali siano i motivi che mi spinsero al mio emendamento.

Signori, noi abbiamo nelle antiche provincie quattrocento esattori, i quali prestarono cauzione, fecero un volontariato di quattro o cinque anni, e servono da più e più anni: abbiamo nel ducato di Parma esattori governativi, i quali incominciarono la loro carriera governativa nello stesso modo che in Piemonte: abbiamo poi nelle provincie meridionali non so se cento o cento e cinquanta percettori, i quali, se non sono impiegati governativi aventi diritto alla pensione, sono però impiegati a vita, i quali, facendo il loro dovere, hanno la loro carriera assicurata. Ora, signori, noi abbiamo fatto una legge che non abolisce l'ufficio di esattore. Se questa legge abolisse il servizio di esattore, e quindi l'impiego, io direi: questi corrano la sorte di tutti quegli impiegati di cui si abolisce l'ufficio, e siano posti in aspettativa od in disponibilità, finchè possano essere collocati in altro impiego: ma qui non facciamo che conservare la carica di esattore. Conservandola, viene ad essere modificata, ma viene ad essere modificata in modo che mediante l'eccessiva cauzione che viene stabilita noi avremo un seicento impiegati circa i quali sarebbero di fatto dimessi. E dico seicento circa, trattandosi di esattori; ma vi sarebbero poi i tesoriери di circondario, i ricevitori generali, i ricevitori di circondario, il che farebbe un numero molto maggiore.

Ora, o signori, quando si tratta di togliere il pane a settecento e più famiglie, è il caso di pensarci molto seriamente; la questione diventa politica.

È egli assolutamente necessario per le finanze togliere l'impiego a chi l'ha, per darlo a chi finora non n'ebbe?

Questa necessità io non la veggio, giacchè possiamo trovare altri mezzi i quali cautelino abbastanza le finanze invece della maggior cauzione.

In Piemonte l'esazione era a dodicesimi: non avveniva però mai che i pagamenti si facessero mese per mese: si pagava due volte l'anno. Eppure, malgrado la piccola cauzione, le finanze eran sicure. Difatti abbiamo veduto quest'anno come si esigesse in dicembre l'intera annata anticipata, e le finanze non avessero un solo *deficit*: invece nelle provincie ex-pontificie, dove regna

il famoso sistema dei camarlinghi, abbiamo veduto che in due si portarono via più di un milione. Dunque le finanze sono abbastanza guarentite.

Ma poi vi è il rimedio. Si possono lasciare gli esattori attuali delle antiche provincie e i percettori nelle meridionali, e siccome l'esazione non si fa che due volte l'anno, cioè negli otto giorni che precedono il 15 giugno e il 15 dicembre, può il ministro obbligarli a versare giorno per giorno in una cassa, provveduta, se volete, a loro carico, nel capoluogo del mandamento, la quale cassa abbia tre chiavi, una tenuta dal sindaco, l'altra dal giudice, la terza dal contabile stesso.

Se volete poi maggior precauzione, sia la cassa in quegli otto giorni custodita dalla guardia nazionale.

Così non vi può essere pericolo di sorta. Abbiamo qui dei tesoriери di provincia, quello stesso di Torino, con una cauzione piccolissima, eppure non è mai avvenuto il caso di un *deficit*, e ciò perchè la finanza si cautela in altro modo, cioè per mezzo del controllore e per mezzo delle tre chiavi.

Se immediatamente si esige l'enorme cauzione, tesoriери individui non se ne avranno più. Essi saranno soppiantati dal Banco di Napoli e dalla Banca Nazionale, perchè non vi è persona che possa o voglia fare l'impiegato quando deve dare milioni di cauzione.

Che inconveniente avete se continuate provvisoriamente e parzialmente nell'attuale sistema finchè esistono questi impiegati? Inconveniente non ve ne sarà nessuno, bensì vi sarà il vantaggio che quanto più in lungo andrà la completa attuazione del sistema introdotto da questa legge, tanto più in lungo andrà la maggiore spesa, che sarà di oltre un milione e mezzo in più pel solo servizio di tesoreria.

Io ho qui il conto dell'amministrazione del tesoro e vedo che applicando il sistema piemontese si spenderebbe in tutto lo Stato 1,525,800 lire; secondo il sistema primitivo della Commissione sono 2,883,806 07 che si verrebbero a spendere. Quindi sarebbero 2 milioni circa di spesa maggiore.

In questo calcolo sono notate le sole spese governative, poichè se a questo calcolo aggiungete le esazioni per centesimi addizionali dei comuni e delle provincie, la spesa andrà molto al di là di 2 milioni.

Non parlerò poi della maggiore spesa che si fa con questa legge per l'ufficio delle esattorie. Col sistema piemontese si spende 1.15 per cento. Con questo sistema il 2 per cento. La spesa in più è di oltre 2 milioni.

Ond'è che per le finanze non ci vedo nessuna urgenza di voler precipitare la completa attuazione di questa legge.

Con questa legge noi avremo il vantaggio di aver unificato il sistema di esazione, la procedura, la contabilità di tutti i tesoriери, ma poi poco importa per le finanze che un tesoriere abbia una cauzione minore, un altro che viene ora nuovo e senza carriera una cauzione maggiore quando il Ministero può provvedere con altre cautele al difetto della cauzione.

A questo tende dunque il mio emendamento, a far sì che non siano gettati sulla strada senza tetto e senza pane settecento e più famiglie, e non si carichino le finanze di oltre a due milioni di spese di disponibilità agl'impiegati licenziati. La questione per me è grave assai. Finora noi non abbiamo fatto che leggi che creano dei malcontenti. Andando avanti di questo passo, invece di fare l'Italia, noi verremo, senza accorgercene, a sfasciarla. (*Movimenti*). Non vi è dubbio; almeno questa è la mia opinione.

Io dico che quando si tratta di un numero d'impiegati così vasto e che si estende a tutte le antiche provincie, al ducato di Parma ed a tutto il mezzodi d'Italia, l'affare è serio, e bisogna pensarvi sopra e seriamente.

Per me la questione della cauzione è tale che, volendo esigere dagli attuali impiegati la cauzione stabilita da questa legge, che è il terzo dell'imposta annuale totale, è impossibile che la quasi totalità degli esattori resti. Notate che coloro i quali hanno venticinque mila lire di cauzione in cartelle dovranno darne cento mila. Ora si può dire che gran parte delle esattorie hanno venticinque mila lire di cauzione.

Io ho posto dinanzi ai vostri occhi le conseguenze di questa legge quando si volesse applicare immediatamente e non gradatamente. L'articolo da me proposto non ha altro ufficio che quello di restringere l'applicazione di questa legge per il solo effetto della cauzione; nel resto la legge è applicabile.

Ma esso ha poi una seconda parte la quale riguarda le pensioni. Gli esattori del Piemonte e di Parma, come i tesoriери delle antiche provincie e parmigiani, hanno diritto a pensione.

Ora l'ufficio di tesoriere come di esattore qui non si abolisce; ma non abolendosi l'ufficio a coloro i quali hanno incominciata la loro carriera colla speranza, anzi colla garanzia, di una giubilazione, i quali si trovano ad avere 15, 20, 24 anni, anche già compiuti di servizio, del cui ufficio appena si cambiano i caratteri, a costoro potrà in giustizia ed equità togliersi il diritto alla pensione? Io conservo a questi il diritto alla pensione, ma per altra parte impongo loro l'onere della ritenenza sull'aggio che percepiscono secondo questa legge.

Anche in questo il mio emendamento non fa che riconoscere un diritto, ed è perciò che io voglio sperare che la Camera gli farà buon viso.

PRESIDENTE. Il deputato Mellana ha la parola.

MELLANA. Io combattevo per assicurare ai comuni quel piccolo beneficio ieri votato dalla Camera, ma dinanzi agli emendamenti proposti dai deputati Sanguinetti e De Luca io veggio che dovrò finire per appigliarmi per minor danno a questo articolo quale è proposto dal Governo. Giacchè, dopo avere coi precedenti articoli sacrificati gl'interessi dei contribuenti, noi vediamo sorgere qui una nuova controversia in favore di coloro che si dicono avere dei diritti acquisiti. E dirò che mi ha fatto meraviglia il vedere l'onorevole

De Luca citare esempi dedotti da queste antiche provincie per difendere i più brutti atti del favoritismo borbonico. Egli ha detto che ha trovato iscritte negli annali del Parlamento subalpino rendite poste a favore di coloro cui era stato da noi tolto un privilegio.

L'onorevole De Luca non ha esattamente narrati i fatti. Da noi non si accordò il compenso con iscrizioni sul Gran Libro, se non nei soli casi nei quali si ritolse ai cittadini un diritto per ottenere il quale i cittadini avevano in forza di legge pagato un corrispettivo alle finanze. E si noti che non avevano solo a vita ottenuto un tale privilegio, ma lo ritenevano quale proprietà trasmissibile, dietro legittimo acquisto fattone dalle finanze ed in forza di leggi. In tal caso era giusto che loro si restituisse una parte di quello che avevano pagato; ed il voler porre al medesimo livello questi casi con quello dei percettori attualmente esistenti in Napoli i quali ottennero l'impiego per favore di quella Corte, ed il volere che questo favore sia riconosciuto quale diritto acquisito nelle nostre leggi, questo, per Dio! non lo comprendo: massime quando qui ogni dì si ripete, e se ne fa colpa al Governo, di non saper disfarsi dell'elemento borbonico. E poichè l'onorevole De Luca portò la questione su questo terreno dei paralleli, mi piace di notare che nel foglio ufficiale che ci viene ora distribuito sui nostri banchi (*Segni d'attenzione*) vi veggio l'elenco del riparto del fondo di lire 142 mila assegnato a carico della Cassa ecclesiastica a favore dell'istruzione tecnica ed elementare delle provincie napoletane. Ebbene noi abbiamo soppresso diverse corporazioni religiose, ma le nostre povere provincie ed i nostri comuni non ottennero alcun sussidio. Il mezzodi dell'Italia più fortunato trovò nel suo dittatore colui che sopprimendo delle corporazioni religiose volle farne sentire subito il beneficio ai comuni ed alla istruzione, e perciò godono di questo vantaggio. Ora noi non lamentiamo questa loro felice condizione ancorchè non abbiamo la fortuna di fruirne. Da questa via dei paralleli io rifuggo per solo amore di concordia.

Ricorderò solo, giacchè l'onorevole De Luca parla di diritti acquisiti perchè concessi a vita, che noi avevamo iscritte sul Gran Libro delle pensioni ad illustri marescialli, e ad altri benemeriti impiegati, di lire 24,000 annue, e che una legge del Parlamento le ridusse a lire 8000, e questa *falcidia* fu fatta senza che qui si mettessero in campo i diritti acquisiti.

Ammetto poi tanto meno dei diritti acquisiti della natura di quelli dei percettori di Napoli, per la maggior parte. E quando ho udito qui più volte ripetersi: fate casa nuova, togliete via tutto questo borbonismo, non capisco come, dopo simili querele, si venga a chiedere che si sanzionino per legge tutti questi precedenti.

Chi ne misurerà le conseguenze? Queste ve le ha additate l'onorevole Sanguinetti, il quale, nel già citato opuscolo, gloria di famiglia (*Ilarità*), ha provato come da questa legge la finanza risenta un danno di un milione e più; però questo scapito lo vuole irrevocabilmente assegnato allo Stato, e non dividerlo cogli impie-

gati, i quali anzi non vuole neppure che sopperiscano ai nuovi carichi che la legge impone.

Io conosco esattori di alcune città di circondario che se percepissero l'intero 2 per cento, avrebbero otto o dieci mila lire all'anno; invece non hanno che stipendi di tre o di quattro mila lire. Ora, se migliorate la condizione portandoli da tre o quattro mila ad otto o dieci mila lire di stipendio è giusto che sopportino gli altri oneri, o in caso diverso quel maggior guadagno debbono dividerlo colla finanza.

Deploro anch'io la condizione degli onesti impiegati che non potranno avere le opportune cauzioni, ed a ciò desidero si possa rimediare; massime che più della cauzione deve valere una sperimentata probità. Ma in grazia di questi impiegati io non vorrei si patrocinasse la causa di coloro che sono percettori per favore e che hanno lucrato abbastanza.

L'emendamento mio non intendo proporlo se non vedo assenzienti il Ministero e la Commissione, giacché non sono io che ho proposto di dare ai comuni il diritto di far preferire a parità di condizioni un esattore mandamentale o comunale, è la Commissione d'accordo col Ministero. Dirò solo che non posso comprendere come, avendo proposto quella disposizione, ora la vogliano render nulla col presente articolo. Ma lo dichiaro: innanzi d'aprire la strada a tutti gli emendamenti della natura di quello dell'onorevole De Luca, io rinuncierei anche a questo per raccogliermi intorno all'articolo proposto dal Governo; così si eviterebbe di aprir l'adito a conseguenze di cui non possiamo misurare la portata.

CAMEBINI. Pregherei l'onorevole Mellana di rettificare un equivoco nel quale è incorso.

La maggior parte dei funzionari dei quali ci preoccupiamo non è avanzo borbonico, è di novella nomina, e questa avuta in premio di politiche sventure sofferte; è perciò che da tutti i banchi si prende interesse alla loro situazione. Osservo di più che la questione messa dall'onorevole De Luca non è di maggiore o minor emolumento, ma di garantire una situazione a questi funzionari, e non gettarli bruscamente sul lastrico.

NISCO, relatore. Io non divido l'opinione dell'onorevole De Luca intorno ai diritti acquisiti; credo che nessuno acquista diritti sullo Stato; lo Stato ha diritto al contrario di modificarsi e migliorarsi, e certamente nessuno può impedire codesti miglioramenti sotto il titolo di diritti acquisiti, o far costare sì caramente allo Stato tali miglioramenti, per forma che essi siano resi quasi impossibili. Ma siccome l'onorevole De Luca dalle sue teorie non ha ricavato le conseguenze che si potevano temere, così io non mi dilungo su tale argomento.

In quanto agli emendamenti proposti, la Commissione da sua parte ne propone uno, il quale pare che potrebbe accontentare tanto l'onorevole De Luca, quanto l'onorevole Sanguinetti, e nello stesso tempo meritare l'approvazione pure dell'onorevole Mellana, con cui ora mi trovo d'accordo, che si fa a giusto titolo reclamare

contro il favoritismo ed il mercato che si è fatto dai Borboni delle percettorie e ricevitorie; erano d'ordinario premio di vilissimi servizi, nè della lunga catena delle brutte cessioni dobbiamo tener conto. Sono sicuro che sotto questo riguardo non porta giudizio diverso il mio amico De Luca.

La proposta della Commissione è la seguente:

« I ricevitori generali o circondariali, i tesoriere provinciali e tutti gli agenti della riscossione con istipendio fisso, o remunerati ad aggio, avranno la preferenza per essere nominati al posto di esattore mandamentale e di ricevitore generale, assumendo le nuove obbligazioni e prestando le guarentigie volute dalla presente legge.

« È data facoltà al ministro delle finanze d'accordare ai medesimi una dilazione fino a due anni per conformarsi all'obbligo della cauzione portato dalla nuova legge. »

L'ultimo alinea di quest'articolo sarebbe formato dalla proposta Sanguinetti relativa alle pensioni.

A questo modo mi sembra che tutto quello che è stato richiesto dall'onorevole De Luca, per quanto è conciliabile col buon servizio pubblico, venne completamente accettato. D'altra parte si è fatto diritto alle osservazioni dell'onorevole Sanguinetti circa le pensioni.

DE LUCA. Mi trovo nell'obbligo di dire che l'emendamento proposto dalla Commissione peggiora l'articolo.

NISCO, relatore. Mi permetta l'onorevole De Luca di far osservare che l'emendamento della Commissione può peggiorare le condizioni di quei ricevitori generali, o ricevitori circondariali, di quegli esattori o percettori mandamentali i quali si trovano in tali condizioni (spero che nessuno d'essi vi si troverà) da non poter essere accettati dal ministro delle finanze. Quando la legge prescrive che una data categoria di persone ha diritto alla preferenza, il ministro deve assegnare le ragioni del suo operato conformandosi a tale diritto. Ciò che più importa al ministro in simili casi non è la persona di un agente della riscossione, ma l'interesse del pubblico servizio, l'interesse delle finanze. Credo adunque che mentre dobbiamo assicurare a tutti cotesti agenti della percezione una preferenza, non dobbiamo mettere il ministro delle finanze nella necessità di dovere ad ogni costo accettare coloro che sono in ufficio, anche se non atti al servizio cui sono destinati.

E tale riserva è tanto più necessaria, ed a ciò prego l'onorevole De Luca di rivolgere la sua attenzione, quante volte si concede al ministro la facoltà di dare una dilazione di due anni per regolarizzare la cauzione a norma del prescritto della presente legge. Senza dubbio, fra le cautele di cui si circonda il ministro nel fare uso di questa facoltà vi è quella che viene dalla qualità personale del mantenuto in ufficio.

Laonde io prego l'onorevole deputato De Luca di accettare l'emendamento della Commissione e di considerare che codesto emendamento è davvero una assicurazione di diritto per coloro che si trovano nell'esercizio delle funzioni di ricevitore o di esattore.

TORNATA DEL 27 GENNAIO

SANGUINETTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Mi pare che la questione è esaurita e che è il caso di venir a deliberare. (*Si! Ai voti!*)

La Camera sa come abbiamo molti lavori urgenti; si sono fatte sulle proposte in discussione tutte le osservazioni possibili, pregherei quindi l'onorevole Sanguinetti di esser breve.

SANGUINETTI. Non ho che una cosa di fatto da dire, e sarò breve.

Voci. Parli!

SANGUINETTI. L'onorevole Mellana mi ha accusato di voler apportare una spesa maggiore. Io ho l'onore di assicurarla che io voglio anzi apportare una economia, poichè la Camera comprende che il fatto di licenziare di necessità, applicando questa legge, più di 700 impiegati, apporterà circa due milioni di spesa di aspettativa alle finanze.

In secondo luogo, diceva l'onorevole Mellana: questi nuovi esattori avranno un aggio maggiore; quindi è naturale che competa anche loro l'obbligo di una maggior cauzione.

Io dico all'onorevole Mellana che questo suo ragionamento non istà, poichè il Ministero, il quale deve decretare l'aggio in una tabella, vi deve decretare l'aggio per ciascun mandamento; e poi bisogna tener conto agli esattori delle antiche provincie della minor cauzione e limitare loro un aggio corrispondente allo stipendio loro attuale, e allora il ministro su quel 2 per cento potrà realizzare economie rilevanti, e in questo l'onorevole Mellana sarà meco d'accordo che la mia proposta lascia facoltà al ministro di non ispendere tutto l'aggio del 2 per cento per le esazioni e di poter fare delle economie. Qui potrà continuarsi durante gli attuali esattori il sistema piemontese, il quale, se fosse applicato a tutto lo Stato, frutterebbe un'economia di oltre due milioni (*Movimento*); non entrerà adesso a dimostrarlo, ma la cosa è così.

Dunque l'onorevole Mellana credo vorrà ora unirsi con me e votare la mia proposta: io ringrazio la Commissione del suo attenuamento, ma non posso ritirare il mio emendamento, e desidero che sia posto ai voti qual'è, perchè per me che questi esattori siano licenziati ora o di qui a due anni, non è che una questione di tempo; non c'è un vero rimedio al male.

SELLA, ministro per le finanze. Se la Camera crede che ogni parola in proposito sia per mia parte inutile, mi permetto soltanto di pregarla a volersi attenere all'emendamento proposto dalla Commissione, imperocchè sarebbe cosa veramente gravissima l'ammettere quello che disse l'onorevole De Luca, cioè un diritto acquisito in quelli che attualmente sono nominati a questi posti. Se si ammettesse una cosa di questo genere, come mai si avrebbe diritto d'affidare a questi agenti la riscossione delle altre tasse, ad esempio di quella sulla ricchezza mobile? Per queste ragioni prego la Camera a rigettare l'emendamento De Luca.

DE LUCA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Permetta, onorevole De Luca; ella ha

già parlato a lungo, si sono addotte tutte le ragioni pro e contro, è necessario fare cammino e deliberare.

Dunque abbiamo parecchie proposte: quella dell'onorevole Sanguinetti di cui ho dato due volte lettura; quella dell'onorevole De Luca, la quale è semplice, e consiste in questo solo:

« I tesorieri provinciali, ricevitori generali, percettori ed esattori con stipendio fisso o remunerati ad aggio occuperanno il posto di ricevitori generali e di esattori mandamentali in luogo dei ricevitori generali e percettori che ora hanno, » soppresso il resto.

Poi vi è la proposta della Commissione e del Ministero, di cui già la Camera ha intesa lettura.

Ora deliberiamo sopra gli emendamenti.

Interrogo prima di tutto se l'emendamento Sanguinetti è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

Viene ora l'emendamento del deputato De Luca.

Interrogo la Camera se l'appoggia.

(È appoggiato.)

Essendo appoggiato, lo metto ai voti.

(Non è approvato.)

Segue ora la proposta della Commissione accettata dal Ministero:

« I ricevitori generali, i tesorieri provinciali e tutti gli altri agenti delle riscossioni con stipendio fisso o remunerati ad aggio avranno la preferenza per essere nominati ai posti di esattore, assumendo le nuove obbligazioni e presentando le guarentigie volute dalla presente legge.

« È data facoltà al ministro per le finanze di accordare ai medesimi una dilazione fino a due anni, per conformarsi all'obbligo della cauzione nuovamente prescritta. »

E poi adotterebbe la Commissione l'ultima parte della proposta Sanguinetti, che è in questo tenore:

Coloro fra i suddetti impiegati che, a termine delle vigenti leggi, avessero diritto a pensione, conserveranno tale diritto, ma andranno sui loro aggi soggetti alla ritenuta stabilita dalle leggi. »

Metto ai voti quest'articolo.

(È approvato.)

Art. 55, che resta 56. Nelle nuove nomine di ricevitori generali o di esattori mandamentali, il Governo preferirà i ricevitori ed i tesorieri circondariali che rimarranno, in conseguenza della presente legge, esonerati dal loro ufficio. »

(È approvato.)

« Art. 56. È derogato ad ogni legge contraria alla presente, la quale andrà in vigore al primo gennaio 1866. »

Qui ci sono due emendamenti, proposti l'uno dall'onorevole De Cesare, l'altro dal deputato Rubieri.

Quello presentato dall'onorevole De Cesare è del tenore seguente:

« Ai ricevitori generali e circondariali, ai percettori ed esattori mandamentali che prestarono cauzione, ove fossero esonerati dall'ufficio che al presente occupano,

sarà nel termine di sei mesi dal giorno della loro esonerazione restituita la cauzione. Ove siano conservati in ufficio come esattori mandamentali, la cauzione sarà ridotta alle proporzioni stabilite dalla presente legge. »

Quello proposto dall'onorevole Rubieri è così concepito:

« Nelle provincie toscane, ove l'esazione di tutte le imposte si è fatta fin qui dai camarlinghi comunali, condotti a triennio, i camarlinghi che al giorno in cui si applicherà la presente legge non saranno scaduti dall'ufficio pel compimento di tre anni, avranno facoltà di compiere il triennio, assumendo tutti gli obblighi ed i diritti degli esattori mandamentali in quella parte di esazioni che a ciascuno può spettare. Qualora non vogliono usare di questa facoltà, rimarranno semplicemente camarlinghi o tesorieri del comune. »

L'onorevole De Cesare ha la parola.

DE CESARE. Diro alla Camera i motivi che mi spinsero a presentare quest'emendamento.

Le antiche leggi sulle riscossioni non sono intieramente abrogate, anche dopo che avremo votata la presente legge. Ieri stesso noi dovemmo riportarci ad esse sopra vari punti. Oltre a ciò la presente legge creerà una nuova condizione agli attuali ricevitori generali e circondariali; ai percettori ed esattori; quindi è necessario coordinare le disposizioni legislative che sono in vigore con quelle che andranno a convertirsi in legge rispetto agli antichi e nuovi agenti dello Stato. Egli è un fatto che esiste nelle provincie meridionali una legge la quale obbliga colui che ha prestato cauzione a tener questa vincolata per dieci anni, oltre la sua esonerazione dalla carica. Cotesta legge non è stata mai abrogata, e nella presente non ne facciamo affatto menzione.

Se il signor ministro domani congederà tutti i ricevitori circondariali e generali, i percettori ed esattori, la cauzione di costoro rimarrà vincolata per dieci anni anche dopo la loro esonerazione. Può eziandio accadere che volontariamente i ricevitori e percettori domandassero le loro dimissioni, ed anche in questo caso la cauzione rimarrà vincolata. Ciò non è giusto, e per questo motivo propongo un emendamento così formulato:

« Ai ricevitori generali e circondariali, ai percettori ed esattori mandamentali che prestarono cauzione, ove fossero esonerati dall'ufficio che al presente occupano, o dimandassero le loro dimissioni, sarà nel termine di sei mesi dal giorno della loro esonerazione o dimissione volontaria restituita la cauzione. Ove siano conservati in ufficio come esattori mandamentali, la cauzione sarà ridotta alle proporzioni stabilite dalla presente legge »

VALEBIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Osservo all'onorevole Valerio se non sarebbe meglio sin d'ora sentire l'avviso della Commissione.

VALEBIO. Se l'onorevole presidente me lo concede

preferirei parlare prima del deputato che sorge per la Commissione, perchè egli possa pur tener conto d'una obbiezione mia all'emendamento De Cesare, dal quale io prevedo possa derivare, non prevista, una grave conseguenza.

Prego di un momento d'attenzione la Commissione ed il ministro acciocchè possa loro mettere sott'occhio questa conseguenza.

Noi stiamo studiando nei nostri uffizi un progetto di legge il quale ci chiede facoltà di restituire una di quelle cauzioni degli Stati ex-pontificii, le quali sono attualmente ancora depositate nella cassa centrale del Governo pontificio. Nell'ufficio del quale io faccio parte si volle che questa questione (la quale, benchè presentata per una proposta sola, ne comprende molte altre, ed è gravissima), sia riguardata ne' suoi rapporti interni, sia anche ne' suoi rapporti internazionali, si volle, dico, che fosse esaminata sotto i vari aspetti che presenta. Nell'ufficio al quale io appartengo si è dato incarico speciale al commissario eletto di richiedere tutti i documenti che vi si riferiscono, e specialmente i pareri del Consiglio di Stato e della Corte dei conti che fossero stati emessi in proposito, perchè non avvenisse che, provvedendo ad un caso speciale, per incidente e senza quasi saperlo noi avessimo risolta una grave questione generale.

Ora io temo che l'adozione della proposta De Cesare possa riuscire allo stesso effetto senza che forse egli vi miri, cioè che possa risolvere indirettamente la questione che riflette tutte le cauzioni degli agenti, percettori e simili degli Stati ex-pontificii, che tuttora sono nelle mani del Governo pontificio.

Io non esprimo attualmente rispetto a questa restituzione nessuna opinione; è una questione grave, e chiedo solamente che, stante la sua gravità, non venga per incidente, senza determinazione previa e speciale, risolta, e in un modo che io penso possa essere pregiudizievole alla finanza.

Se l'onorevole ministro mi dirà che il pericolo non esiste, io non mi opporrò all'emendamento De Cesare; altrimenti domanderei che questo fosse mandato alla Commissione, perchè profondamente esaminata d'accordo col signor ministro la questione, sia tolto il pericolo cui ho accennato.

DE FILIPPO. Non so se mi inganno, ma parmi che l'onorevole Valerio non abbia bene afferrato la questione nel modo in cui fu proposta dall'onorevole De Cesare. La questione può risolversi anche adesso, nè ci è bisogno di una legge generale, perchè ciò ch'egli teme riguarda tutt'altro da ciò che può accadere nelle provincie meridionali.

L'onorevole Valerio si è giustamente preoccupato delle questioni che sorgono sulla restituzione delle cauzioni nelle provincie ex-pontificie; e là veramente la questione è grave, poichè le cauzioni si trovano nelle casse papali, in guisa che si tratta di vedere se debba restituirle il nostro Governo o se i cauzionanti debbano perderle.

TORNATA DEL 27 GENNAIO

VALERIO. Ma no! Domando la parola per una spiegazione.

DE FILIPPO. L'emendamento De Cesare invece parla delle cauzioni nelle provincie meridionali, dove vige una legge la quale non consente di restituirle se non quando siano acclarati i conti e dopo trascorsi dieci anni.

Ora, dice l'onorevole De Cesare, non è giusto che quando il ministro crede che il ricevitore generale o circondariale, o l'esattore mandamentale, non deve più prestare l'opera sua, il Governo per sopra più lo faccia attendere un decennio prima di restituirgli la cauzione da lui prestata.

Ecco perchè l'onorevole De Cesare si faceva a proporre l'emendamento da lui ampiamente svolto.

Ma io dico che quest'emendamento non è possibile che la Camera lo accetti, e tanto meno la Commissione, imperocchè stabilire un termine entro il quale la cauzione debba esser restituita, significherebbe che abbia o no il ricevitore renduti i conti, bisogna che la cauzione...

DE CESARE. Domando la parola.

DE FILIPPO ...gli sia renduta, e lo Stato non potrà più esercitare alcun diritto ed azione sulla stessa.

Quindi un termine non si potrà mai stabilire, per la ragione, ripeto, che non si può *a priori* sapere in quali termini il ricevitore generale possa avere la declaratoria de'suoi conti.

Ciò però non toglie che la Camera non si preoccupi di quello che dice l'onorevole De Cesare. Ma io non so veramente se quella disposizione legislativa alla quale egli ha accennato, e che esisterebbe soltanto nelle provincie meridionali, sia stata abolita dalla legge generale della contabilità dello Stato. E siccome io inclino a credere che quella legge speciale non abbia più vigore, credo pure che quel timore che egli ha nell'animo suo del danno che ne possa venire a quei contabili sia un timor panico ed effimero.

Ad ogni modo, allora si potrebbe anche formulare quel suo emendamento nel senso che a norma della legge generale dello Stato loro sarà restituita la cauzione, o in altro modo qualunque che eliminasse il pericolo di cui egli si preoccupa. Epperò, se egli formula in questi termini un emendamento e persistendo nel credere, quello che io non credo, che veramente la legge che esisteva nelle provincie meridionali abbia ancora vigore malgrado la legge generale dello Stato, la Commissione non ha difficoltà di accettarlo, ma non potrà mai accettare un qualsiasi termine per la restituzione della cauzione.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole De Cesare.

VALERIO. Domando la parola per una spiegazione.

PRESIDENTE. Parli; ma la prego ad essere breve perchè il tempo stringe.

VALERIO. Io ringrazio l'onorevole De Filippo delle sue buone intenzioni; ma veramente egli non mi ha insegnato niente di nuovo.

Io trovo nell'emendamento De Cesare una disposi-

zione generale che, a mio avviso, non è necessaria in questa legge, perchè già le leggi generali provvedono a questi fatti.

Io trovo che coll'emendamento De Cesare si vuole inserire una clausola generale che non riflette le sole provincie meridionali, ma tutto il Regno, per cui s'indica l'obbligo di restituire le cauzioni in un dato tempo. Questa clausola nuova o vuol dire qualche cosa, o vuol dir niente. Se vuol dire qualche cosa, a mio avviso è pericolosa; se vuol dir niente, a mio parere è inutile ed è quindi meglio levarla.

Perciò io prego l'onorevole De Filippo di ritenere che la mia obiezione si rivolge non ad evitare che in qualunque modo si abroghi, se sia tuttora in vigore, la legge speciale delle provincie meridionali, che porta a dieci anni dopo l'appuramento dei conti la restituzione della cauzione; ma a far sì che nulla sia innovato nel diritto comune nelle altre parti d'Italia in questa materia; che non si risolva per incidente una questione grave non esaminata previamente e quindi non abbastanza conosciuta da tutti.

SELLA, ministro per le finanze. Io osserverò agli onorevoli deputati De Cesare e De Filippo che, dal momento che dopo questa legge particolare relativa alla riscossione delle imposte dirette nelle provincie meridionali sono state promulgate leggi generali relative alla contabilità, come, per esempio, quella della Corte dei conti e quella sulla contabilità, che veramente fu promulgata con decreto reale, ma il cui effetto deve intendersi esteso a tutto il regno, per parte mia, parrebbe risolta l'obiezione nel senso che la restituzione della cauzione a questi agenti debba farsi a termini della legge generale di contabilità. Quindi se bastasse una dichiarazione di questo genere per parte del Governo, cioè che queste cauzioni si restituiscano a norma della legge generale di contabilità, e che il Parlamento acconsentisse a questa che mi pare la più naturale interpretazione, parrebbe a me che si troverebbe risolta la questione senza bisogno di uno speciale articolo di legge, il quale non si può negare che arrecherebbe gli inconvenienti accennati dall'onorevole Valerio.

PRESIDENTE. Il deputato Sanguinetti ha presentato un altro emendamento così concepito:

« Con regolamenti da approvarsi per decreto reale saranno stabilite le norme per lo svincolo della cauzione degli esattori. »

DE CESARE. In quanto a me non avrei alcuna difficoltà ad accettare la dichiarazione dell'onorevole ministro delle finanze, se non ci fosse la legge della contabilità generale, la quale pel caso speciale delle cauzioni dei contabili delle provincie meridionali si riporta alle leggi preesistenti.

È vero che il signor ministro potrebbe sopperire a questo con un regolamento da commutarsi in legge, ovvero con un reale decreto; ma io credo che sarà meglio sciogliere al presente la questione che è semplicissima.

In questo caso non so quale efficacia possa avere l'e-

emendamento dell'onorevole Sanguinetti, epperò lo pregherei di ritirarlo.

ALLIEVI. Giacchè la difficoltà è stata sollevata, io credo che sia molto meglio di risolverla nei termini stati formulati dal ministro delle finanze. In realtà la legge di contabilità quando si riferisce alla cauzione ci rimanda alle leggi speciali, perchè la legge generale di contabilità dice: La legge stabilisce quando e come si debba prestare cauzione, e quando, e come la cauzione si debba restituire. Quindi l'obbiezione sollevata dall'onorevole De Cesare potrebbe realmente avere un certo valore, e non sarebbe risolta dal semplice richiamo alla legge di contabilità. A me pare quindi che si potrebbe così formulare un articolo addizionale: « Ai ricevitori generali e circondariali, ai percettori, esattori mandamentali che prestarono cauzione, ove fossero esonerati dall'ufficio che al presente occupano, sarà la medesima restituita quando abbiano provato di aver adempiuto ai loro obblighi a norma delle leggi generali di contabilità. »

Con questo mi pare che si toglie l'obbiezione, e nello stesso tempo lo Stato non va incontro ad alcun pericolo, nè si introduce un termine fisso, invariabile, che avrebbe prodotto l'inconveniente di cui testè parlava l'onorevole De Filippo.

PRESIDENTE. Accetterebbe l'onorevole Sanguinetti questa proposta e si adatterebbe a ritirare il suo emendamento?

SANGUINETTI. Io non ho difficoltà di ritirare la mia proposta per associarmi a quella dell'onorevole Allievi. Faccio però osservare che le leggi sulla cauzione variano come variano gli ex-Stati, e che potrebbe forse sorgere il dubbio che da quest'articolo non fossero completamente abrogate tutte le singole disposizioni.

Se noi lasciassimo al ministro la facoltà di unificare la materia in questa parte, parmi che l'opera nostra sarebbe più prudente, e che egli potrebbe meglio di quello che si possa ora da noi con un articolo così improvvisato, provvedere a questa specialità, che ha anche le sue difficoltà, difficoltà che hanno radice nel passato, difficoltà anche per la natura delle cose nello stato presente.

Ad ogni modo se il signor ministro ama meglio la redazione Allievi, io ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Adunque l'articolo nel quale consentono il proponente, il ministro e la Commissione, sarebbe il seguente:

« Ai ricevitori generali circondariali, ai percettori ed esattori mandamentali che prestarono cauzione, ove fossero esonerati dall'ufficio che al presente occupano, sarà restituita la cauzione quando abbiano provato di aver adempiuto ai loro obblighi, a norma delle leggi generali di contabilità. »

SELLA, ministro per le finanze. Faccio soltanto sopra questo argomento tutte le riserve sulla questione accennata dall'onorevole Valerio.

Del resto, credo che la Commissione si unirà meco perchè sia intesa per nulla risolta la questione medesima.

VALERIO. Vorrei sapere se questa riserva ha un valore legale.

SELLA, ministro per le finanze. Sì, permetta il signor Valerio: ha valore legale, perchè per restituire una cosa bisogna averla nelle mani.

Ora, queste cauzioni non sono veramente in potere del Governo.

Dal punto che siamo perfettamente intesi sul valore di questa parola, legalmente si può dire: io non vi posso restituire se non ciò che ho nelle mani; queste cauzioni sono nelle mani del Governo pontificio, quindi non è il caso che il Governo italiano le possa restituire senza un'apposita legge.

PRESIDENTE. Io non potrei mettere ai voti un articolo di questa natura, imperocchè la riserva testè enunciata dall'onorevole ministro include una grave questione, la quale mi pare verrebbe con tale disposizione definitivamente decisa: giacchè, posto l'obbligo assoluto di restituzione, ne verrebbe che la cauzione dovrebbe restituirsì, avesse o non avesse lo Stato il danaro depositato a cauzione: e la legge quando è votata non ammette più riserva circa la sua osservanza. Pregherei pertanto il ministro e la Commissione a volersi mettere d'accordo.

VALERIO. Si potrebbe rimandare alla Commissione. *Molte voci.* No! no!

DE FILIPPO. Dopo tutto quello che s'è detto, risultando che non si vuole qui trattare la questione, si potrebbe alla parola *restituire* surrogare quella di *svincolare*.

PRESIDENTE. Potrebbe dirsi *ritenute dal Governo.* *Voci.* No! no!

PRESIDENTE. Si tratta di cauzioni le quali attualmente si trovano depositate nelle casse pontificie.

La questione sta in ciò che il Governo non si obblighi di restituire quelle cauzioni che non ritiene.

DE FILIPPO. Non si può restituire quello che non si ha.

PRESIDENTE. Appunto.

DE FILIPPO. Lasciando anche la redazione dell'articolo come si trova attualmente, non si potrebbe mai obbligare il Governo a restituire quello che non ha.

Ad ogni modo però, per togliere anche ogni possibile dubbio, io credo che si potrebbe sostituire anche per maggior chiarezza la parola *svincolare*, o la parola *liberare*, perchè indubitamente non si svincola se non quello che è vincolato nel nostro Stato: non si può ammettere in proposito un'altra interpretazione.

ALLIEVI. Vedendo sollevarsi delle difficoltà, io proporrei di ritirare l'articolo, lasciando al ministro delle finanze di presentare un progetto di legge quando avesse incontrato delle difficoltà a stabilire ed in seguito a restituire queste cauzioni.

PRESIDENTE. Se l'onorevole De Cesare ritira la sua proposta, è cosa finita.

DE CESARE. Io non la posso ritirare.

PRESIDENTE. Ora è proposta questa formula:

« Le cauzioni prestate dai ricevitori generali e cir-

TORNATA DEL 27 GENNAIO

condariali, dai percettori od esattori mandamentali, ove i medesimi fossero esonerati dall'ufficio che al presente occupano, saranno svincolate e loro restituite dalla cassa presso cui si trovano depositate, quando avranno provato di aver adempiuto ai loro obblighi, a norma delle leggi generali di contabilità. »

DE CESARE. Per maggior brevità, toglierei le parole « dalla cassa presso cui sono depositate » perchè la cassa dello Stato è una sola, la cassa erariale.

SELLA, ministro per le finanze. Era precisamente per non risollevarle le difficoltà accennate dall'onorevole Valerio che aveva messo quelle parole.

PRESIDENTE. Allora se non vi hanno altre osservazioni metterò ai voti l'articolo testé letto.

(È approvato).

Ora ci sarebbe la proposta dell'onorevole Rubieri:

« Nelle provincie toscane ove l'esazione di tutte le imposte si è fatta fin qui dai camarlinghi comunali, quei camarlinghi che al giorno in cui si applicherà la presente legge non saranno scaduti dall'ufficio, pel compimento dei tre anni, avranno facoltà di compiere il triennio, assumendo tutti gli obblighi e i diritti degli esattori mandamentali in quella parte di esazione che a ciascuno può spettare.

« Qualora non vogliano usare di questa facoltà, rimarranno semplicemente camarlinghi o tesorieri del comune. »

Il deputato Rubieri ha facoltà di parlare.

NISCO, relatore. La Commissione non l'accetta.

RUBIERI. L'onorevole relatore prima di dire che non l'accetta, lasci almeno che io spieghi i motivi che mi hanno suggerito quest'emendamento.

Comincerò dal far notare prima di tutto che non è questa una proposizione mia; non faccio che riprodurre un articolo il quale si trovava nella proposta ministeriale; ed è il vigesimo ed ultimo della medesima, nella quale i miei colleghi possono leggerlo a pagina 37. E lo riproduco perchè mi pare informato da principii di somma equità e previdenza.

Quando quest'articolo non fosse introdotto nella legge, molti municipi toscani potrebbero trovarsi in grandi imbarazzi, perchè essi hanno stabilito degli effettivi contratti con i camarlinghi che hanno prestata la loro cauzione. Questa cauzione naturalmente l'hanno prestata valutando i vantaggi che avrebbero incontrati non in un anno od in mezz'anno, ma nell'intero triennio. Perdendo questi vantaggi, essi si rivolgerebbero contro i municipi.

Inoltre uno dei principali vantaggi del camarlingato toscano, come osservai in occasione della discussione generale, consiste nella riscossione delle penali che fanno più che raddoppiare lo stipendio, cosicchè con questa legge verrebbe tutto ad un tratto ad essere tolta ai camarlinghi la parte più pingue dei loro proventi.

Fanno tanto conto i camarlinghi toscani di questa parte dei loro proventi, che quando fu introdotta la legge d'imposta sulla ricchezza mobile, che non faceva

che toglier loro una porzione soltanto di questi proventi, perchè divenivano riscuotitori gli agenti di finanza, alcuni ne fecero questione ai municipi, intendendo loro delle liti per essere indennizzati delle loro perdite.

Qui non finisce, o signori; vi sono anche dei contratti privati, perchè l'ufficio del camarlingo toscano è tanto comodo non solo per i contribuenti, ma anche per chi l'esercita, che hanno quasi sempre luogo delle vendite per cui il camarlingo effettivo cede il proprio ufficio ad un sostituto, ed il prezzo che ne riscuote per l'intero triennio suole ascendere a due, a tre mila lire, e anche più.

Ora, che cosa accadrebbe se i camarlinghi dovessero perdere il proprio ufficio prima dello spirare del triennio?

Ne accadrebbe che il camarlingo sostituto si rivolgerebbe contro il camarlingo effettivo, e ne nascerebbero in conseguenza delle liti tra l'uno e l'altro.

Ond'è che per quello spirito di tutela che deve far valere la Camera verso le amministrazioni municipali non solo, ma anche verso i privati, io la prego di accogliere il mio emendamento.

PRESIDENTE. La Commissione è pregata di dare il suo avviso.

NISCO, relatore. Le osservazioni fatte dall'onorevole deputato Rubieri potrebbero essere anche applicate agli esattori comunali delle provincie meridionali ed a tutti gli altri esattori che si trovano in esercizio, ed in questo modo la legge che si discute per ottenere una eguale norma di percezione d'imposta nel regno d'Italia non sarebbe applicata che a pezzi a pezzi, e non si verrebbe mai ad ottenere questa parificazione.

Certamente il deputato Rubieri non ha considerato la differenza che passa tra gli appalti e l'ufficio pubblico esercitato in nome dello Stato e dei comuni. Nel primo caso trattasi di un contratto che si deve rispettare; nel secondo trattasi di mutare le qualità dell'ufficio da comunale in governamentale, ed a ciò fare non può essere di ostacolo nessuna teoria di diritto acquisito. Di più poi non sembrami che sia giusta ragione quella di non dover far venir meno i calcoli di futuri guadagni.

Sarebbe una grande sventura se le speranze fossero titolii per perdurare nel godimento di cosa utile. I camarlinghi toscani seguiranno la sorte dei ricevitori circondariali e degli esattori comunali napoletani.

Per le quali ragioni la Commissione non accetta la proposta dell'onorevole Rubieri, come non ha accettata quella che si conteneva nel primitivo progetto ministeriale.

Sia sicuro l'onorevole Rubieri che non è stato per una ommissione, ma per una calcolata determinazione di rigetto il non aver dato luogo nella nostra proposta alla disposizione da lui ora reclamata e quasi rivendicata.

SELLA, ministro per le finanze. Farei osservare allo onorevole Rubieri che il progetto di legge, a termini

dell'articolo 56, com'è proposto dalla Commissione, non andrebbe in vigore che al principio del 1866, cosicchè la questione di quel triennio ch'egli ha sollevata si troverebbe già in gran parte risolta per il fatto del ritardo della promulgazione della legge.

Aggiungo ancora che, siccome il progetto di legge come fu redatto dalla Commissione; e che ammetteva anche questo articolo, fu già presentato al Parlamento da qualche tempo, gli ultimi contratti dei camarlighi nella Toscana furono per molte parti fatti d'anno in anno, di guisa che la questione si trova ridotta a pochi casi.

Io credo che il signor Rubieri non stenterà pertanto a persuadersi che non vi sia grande inconveniente nel non adottare il suo emendamento, come il Ministero prega la Camera di voler fare.

RUBIERI. Io avrei desiderato che la Commissione ed il signor ministro accettassero il mio emendamento. Non ho inteso che cosa abbia detto l'onorevole relatore, e per conseguenza non mi accingo nemmeno a rispondergli. Ma dal momento che la Commissione ed il Ministero non lo accettano, e che in tal condizione sarebbe difficilissimo che esso ottenesse l'approvazione della Camera, non ho nessuna difficoltà di ritirarlo. Soltanto debbo dichiarare che io credo di aver adempiuto ad un debito di coscienza col proporlo.

PRESIDENTE. Si passa dunque all'articolo 56:

« È derogato ad ogni legge contraria alla presente, la quale andrà in vigore al 1° gennaio 1886. »

(È approvato).

Tutti gli articoli di questa legge sono ora approvati.

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA VENDITA DI BENI DEMANIALI IN TOSCANA.

PRESIDENTE. Si passa ora alla discussione del progetto di legge per vendita di beni demaniali in Toscana.

Interrogo anzitutto il Ministero se accetta il progetto della Commissione.

SELLA, ministro per le finanze. Presenterò alcune modificazioni di forma e nulla più, le quali non toccheranno alla sostanza della legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola, si passerà alla discussione degli articoli.

« Art. 1. È autorizzata la vendita dei terreni di proprietà del demanio del regno d'Italia nelle comunità di Grosseto, Castiglione della Pescaia, Gavorrano, Massa Marittima, Suvereto, Campiglia e Piombino, ad eccezione di quelli tuttora sottoposti ai lavori idraulici di bonificazione, e di quelli che il ministro delle finanze giudicherà nell'interesse dello Stato di ritenere per conto del demanio stesso. »

SELLA, ministro per le finanze. Per conformare la

dizione di quest'articolo con quella adottata nelle altre leggi per vendita di beni demaniali, direi semplicemente: « Il Governo del Re è autorizzato ad alienare i terreni posseduti dallo Stato nei comuni, » ecc. Poi ometterei le ultime parole « e di quelli che il ministro delle finanze giudicherà nell'interesse dello Stato di ritenere per conto del demanio stesso. »

Queste parole sono inutili, poichè la legge non dà obbligo, ma facoltà al Ministero di alienare questi terreni.

PRESIDENTE. L'articolo sarebbe dunque così concepito:

« Il Governo del Re è autorizzato ad alienare i terreni propri dello Stato situati nelle comunità di Grosseto, Castiglione della Pescaia, Gavorrano, Massa Marittima, Suvereto, Campiglia e Piombino, ad eccezione di quelli tuttora sottoposti ai lavori idraulici di bonificazione. »

Pongo ai voti quest'articolo così modificato.

(È approvato).

« Art. 2. S'intendono compresi nell'alienazione quei terreni che la Commissione reale, per portare a compimento l'affrancazione della servitù di pascolo e di legnatico pesanti sul territorio dell'ex-principato di Piombino, ha proposto già da qualche tempo al Governo di vendere agli aventi diritto al riparto del valore delle abolite servitù nei comunelli di Scarlino e di Suvereto. »

SELLA, ministro per le finanze. Proponerei la soppressione di quest'articolo.

Nella legge, quale era stata proposta dall'onorevole Salvagnoli, questi beni si eccettuavano dalla vendita, quindi aveva ragione di essere il periodo riflettente questi beni particolari. Qui invece si direbbe soltanto che anche i beni demaniali qui indicati saranno compresi nella legge, ciò che non ha più ragione alcuna di essere.

PRESIDENTE. Dunque, se non vi sono opposizioni, si passa all'articolo 3:

« La vendita di questi terreni si farà per appezzamenti non minori di ettari *trenta*, nè maggiori di *cinquanta*, mediante pubblico incanto da aprirsi sul valore attribuito a ciascuno dei medesimi dalla stima fattane, eseguita a cura del demanio. »

VALERIO. Domando la parola.

SELLA, ministro per le finanze. Se permette farei una proposta intorno a questo articolo.

VALERIO. Faccia pure.

SELLA, ministro per le finanze. Capisco che si fissi un *maximum*, e sia pure di cinquanta ettari: ma non so ugualmente capire l'altro limite, che cioè gli appezzamenti non possano essere minori di trenta ettari.

Inoltre io vorrei che negli incanti si dovesse stare alla legge comune.

In conseguenza proponerei si dicesse:

« La vendita di questi terreni si farà per appezzamenti non maggiori di cinquanta ettari ai pubblici in-

TORNATA DEL 27 GENNAIO

canti e colle norme stabilite dalla legge 21 agosto 1862 (numero 793. »)

PRESIDENTE. Il deputato Valerio ha la parola.

VALERIO. D'accordo coll'onorevole Torrigiani, noi avevamo proposto la soppressione pura e semplice dei due articoli terzo e quarto.

A nostro avviso, malgrado tenessimo molto conto delle buone intenzioni che avevano indotto a proporli, questi limiti di grandezza degli appezzamenti, scritti in una legge, non stanno. Bisogna che le vendite si facciano in quel miglior modo che è possibile.

L'onorevole proponente era venuto d'accordo con noi in quest'idea, e noi, credendo che non occorresse qui di richiamare ciò che è nella legge generale di contabilità dello Stato, abbiamo creduto più semplice, se l'onorevole ministro consente, di sopprimere puramente e semplicemente l'articolo terzo e quarto, e solo per dare soddisfazione ai giusti desideri che hanno mosso alla redazione di questi due articoli, si propone quest'ordine del giorno.

« La Camera, esprimendo il desiderio che, colle norme stabilite dalla legge sulla contabilità nella vendita di questi beni si miri a facilitare quanto sia possibile la divisione della proprietà, passa all'ordine del giorno. »

In questo modo noi non avremo pregiudicato nulla lasciando che le norme pel primo e secondo incanto, e le norme per la vendita a partito privato proseguissero la via che è segnata dalla legge, e avremo espresso quel desiderio che aveva mosso alla redazione sia dell'articolo 3° che del 4°, i quali sarebbe meglio in questa discussione di considerare congiuntamente, perchè rappresentano una sola idea.

SELLA, ministro per le finanze. Convengo pienamente coll'onorevole Valerio dell'utilità di sopprimere l'articolo 4.

Io aveva già esposto alla Camera l'opinione che conveniva sopprimere il limite minore degli appezzamenti, e non ho difficoltà di consentire con lui rinunciando al limite maggiore.

Per altra parte, come convengo anch'io dell'utilità di formare queste piccole proprietà, che insomma è il vero scopo della legge, crederei indispensabile di dire il modo con cui si deve fare la vendita di questi beni.

Quindi io direi :

« La vendita di questi terreni si farà colle norme stabilite dalla legge 21 agosto 1862, numero 793. »

VALERIO. Sì! sì!

SALVAGNOLI. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro, il quale, inteso lo spirito che ha mosso la Commissione a proporre la vendita a piccoli appezzamenti di questi terreni, si darà cura nella vendita di questi beni di stare al concetto della legge, anche la Commissione accetta la soppressione di questi due articoli.

PRESIDENTE. Sarebbero dunque soppressi gli articoli 3 e 4 e si surrogerebbe loro il seguente :

« La vendita di questi terreni si farà ai pubblici in-

canti colle norme segnate dalla legge del 21 agosto 1862, numero 793. »

Pongo ai voti quest'articolo.

(È approvato.)

Ora verrebbe l'ordine del giorno proposto dal deputato Valerio così concepito :

« La Camera, esprimendo il desiderio che nel disporre colle norme stabilite dalla legge sulla contabilità... »

VALERIO. Dopo che il signor ministro ha dichiarato che si procederà a norma della legge che regola la vendita di questi beni, toglierei le parole *sulla contabilità*, e direi solo *stabilite dalla legge*.

PRESIDENTE. Allora l'ordine del giorno direbbe :

« La Camera, esprimendo il desiderio che nel disporre secondo le norme... » Forse bisognerebbe cambiare il *disporre*.

VALERIO. Io ho inteso colla parola *disporre* le disposizioni che bisogna dare per eseguire la vendita, cioè il misurare il terreno, dividerlo in appezzamenti, stabilire i riparti.

PRESIDENTE. Allora io proporrei la seguente redazione :

« La Camera, esprimendo il desiderio che nelle disposizioni occorrenti per la vendita di questi beni si miri a facilitare quanto sia possibile la divisione della proprietà, passa all'ordine del giorno. »

VALERIO. Va benissimo.

PRESIDENTE. Il deputato Alfieri ha la parola.

ALFIERI CARLO. Quando ho sentito che l'onorevole Valerio consentiva a togliere quelle parole che si riferivano alla legge sulla contabilità, mi era venuto un timore, ed è che non facendo menzione di questa legge, si potesse dar luogo a quei dubbi che già sorsero per altri contratti fatti dal Governo che non erano perfettamente conformi alla legge sulla contabilità. Ma dal momento che l'onorevole Valerio ed il signor ministro della finanze mi hanno rassicurato che non si incorreva in questi dubbi, io non ho più da insistere; ben inteso però che d'ora innanzi in tutti questi contratti sia rispettata la legge di contabilità.

SELLA, ministro per le finanze. Non posso far altro che osservare all'onorevole Alfieri, che appunto sulla mia proposta questo richiamo della legge venne tolto dall'ordine del giorno per essere messo nella legge stessa.

PRESIDENTE. Domando se l'ordine del giorno proposto dal deputato Valerio sia appoggiato.

(È appoggiato.)

Essendo appoggiato, lo metto ai voti.

(È approvato.)

« Art. 5. I compratori, oltre il valore del soprasuolo, dovranno pagare all'atto del contratto *un decimo* del valore dell'appezzamento acquistato; ed avranno facoltà di ritenere in mano tutto o parte del prezzo residuo per *trenta* anni, corrispondendo al regio demanio l'annuo frutto del *quattro per cento* su quel valore.

« Sarà pure in facoltà dei compratori di estinguere

il loro debito in rate annue, purchè l'ammortizzazione non sia fatta in somma minore dell'uno per cento all'anno.

SELLA, ministro per le finanze. Propongo che si dica: *oltre il valore del soprasuolo, anche degli accessori.*

Per lo più, pur troppo, in questi terreni accessori non ve ne sono, ma se ve ne fossero, è chiaro che il loro valore va immediatamente pagato.

Dal banco della Commissione. Sì! sì!

PRESIDENTE. Si dirà dunque:

« I compratori, oltre al valore del soprasuolo e degli accessori, » ecc., il resto come nell'articolo testè letto.

Chi intende approvare l'articolo 5 così emendato, sorga.

(La Camera approva.)

« Art. 6. I terreni dell'antico stagno di Piombino, di cui dispone il decreto granducale del 23 aprile 1850, dovranno cedersi unicamente agli abitanti di quel comune, alle stesse condizioni stabilite nei precedenti articoli per la vendita delle altre terre di Maremma. »

SELLA, ministro per le finanze. Io ho esaminata la questione relativa a questi terreni di Piombino, e convengo nel concetto espresso da quest'articolo; ma non mi pare che si possa ammettere una locuzione come questa per cui i terreni debbano cedersi unicamente agli abitanti di quel comune.

Mi pare che si debbano aprire i due incanti prima, e che ai medesimi siano soltanto ammessi quegli abitanti; ma se poi questi non volessero assolutamente acquistare quei terreni, evidentemente dev'esser fatta facoltà al Governo di poterli anche cedere ad altri.

Quindi io proporrei che si dicesse:

« Agli incanti aperti per la vendita dei terreni dell'antico stagno di Piombino, di cui dispone il decreto granducale del 23 aprile 1850, saranno soltanto ammessi gli abitanti di quel comune. »

Ciò vuol dire che ai primi due incanti essi soli saranno ammessi, e quindi se essi non li hanno voluti, siccome coll'interpretazione data alla legge di contabilità non sono permesse le trattative private che su di un prezzo superiore od eguale a quello dell'incanto, solo a tali prezzi si potrà vendere ai terzi. Quando poi si dovesse

vendere a prezzo minore dovranno aprirsi nuovamente gli incanti, ma a questi saranno ammessi solamente gli abitanti di quel comune. Credo che in tal modo i diritti di quegli abitanti siano intieramente salvi, senza che il Governo rimanga in questa posizione assurda di dover vendere a gente anche quand'essa non volesse comprare.

PRESIDENTE. Dunque l'articolo rimarrebbe così concepito:

« Agli incanti dei terreni dell'antico stagno di Piombino, di cui dispone il decreto granducale del 23 aprile 1850, saranno solamente ammessi gli abitanti di quel comune. »

Chi approva questo articolo così modificato si alzi.

(È approvato.)

« Art. 7. Un regolamento approvato da decreto reale determinerà i modi di mandare ad effetto la presente legge. »

(È approvato.)

Si procede alla votazione per appello nominale sulle due leggi.

(Segue la votazione.)

Risultando che la Camera non è in numero, e stante l'ora tarda, si rinoverà domani la votazione. Faccio anche osservare che domani la Camera dovrà deliberare se debba aver luogo lo svolgimento della proposta di legge del deputato Macchi prima della discussione del progetto di legge sull'unificazione amministrativa.

La seduta è levata alle ore 5 3/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Rinnovamento della votazione sui progetti di legge concernenti la riscossione delle imposte dirette, e la vendita dei beni demaniali in Toscana;

2° Svolgimento della proposta di legge del deputato Macchi per una iscrizione di una rendita in favore dei creditori del Governo provvisorio in Lombardia del 1848;

3° Discussione del progetto di legge per autorizzare il Governo del Re a pubblicare e rendere esecutori in tutte le provincie del regno alcuni progetti di legge d'ordine amministrativo.